**MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA, CODICE DI CONDOTTA E PROCEDURA SEGNALAZIONI SAFEGUARDING**

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

**INDICE**

**1. DEFINIZIONI** ..... 2
**2. PARTE GENERALE** ..... 11
**PREMESSA.**
**Fonti di riferimento (normativa ordinaria, CONI, FIGC, LEGA PRO/SERIE C, internazionali, UEFA**

**2.1 La Normativa Safeguarding** ..... 11
**2.2 Le finalità** ..... 11
**2.3 I destinatari** ..... 12
**2.4 Gli elementi costitutivi del Modello** ..... 12
**2.5 Approccio metodologico adottato per la redazione del Modello** ..... 12
**2.6 L'individuazione delle condotte di abuso, violenza e discriminazione** ..... 12
**2.7 L'individuazione delle specifiche situazioni di rischio** ..... 13
**2.8 La valutazione del rischio di condotte di abuso, violenza e discriminazione** ..... 13
**2.9 Il Responsabile Safeguarding** ..... 13
**2.10 Il Sistema di Gestione delle Segnalazioni** ..... 15
**2.11 Sistema Sanzionatorio** ..... 19
**Violazioni ed impianto sanzionatorio art. 28bis CGS FIGC**

**2.12 Organigramma** ..... 25
**2.13 Modifiche e aggiornamento del Modello** ..... 25
**2.14 Piano di formazione e attività di comunicazione concernente il Modello** ..... 25
2.15 **Riferimenti AGENDA UEFA 2030 standard internazionali e best practice**

**3. PARTE SPECIALE** ..... 27
**3.1 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione dell'abuso psicologico** ..... 28
**3.2 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione dell'abuso fisico** ..... 34
**3.3 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione della molestia sessuale** ..... 37
**3.4 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione dell'abuso sessuale** ..... 40
**3.5 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione della negligenza** ..... 43
**3.6 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione dell'incuria** ..... 46
**3.7 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione dell'abuso di matrice religiosa** ..... 48
**3.8 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo** ..... 51
**3.9 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione di comportamenti discriminatori** 55

**DEFINIZIONI**

**Codice di Condotta o Codice di Condotta per la Safeguarding**: indica il "Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione" previsto dalla Normativa Safeguarding come *infra* definita e disciplinato nel dettaglio dagli articoli 10 e seguenti delle Linee Guida FIGC, come *infra* definite.

**Decreto 231**: indica il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300." e successive modificazioni e integrazioni.

**Decreto Whistleblowing**: indica il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023 n. 24 per l'"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

**Procedura segnalazione Whistelblowing**: Predisposta ai sensi del D.Lgs. 24/2023, delle Linee Guida ANAC sui canali interni approvate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025, pubblicate in G.U. n. 300 del 29 dicembre 2025, nonché della Delibera ANAC n. 311/2023 sul canale esterno, modificata dalla Delibera n. 479/2025. ANAC conferma anche l'obbligo per gli enti privati rientranti nel perimetro normativo di dotarsi di canali interni idonei. La presente procedura sul piano federale è stata il coordinata con Codice di Giustizia Sportiva FIGC, obblighi di lealtà, correttezza e probità, illeciti sportivi, scommesse, violazioni gestionali, nonché con il sistema safeguarding FIGC per abusi, violenze e discriminazioni. Procedura predisposta in conformità: La presente procedura è predisposta in conformità a: a) D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24; b) D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, con particolare riferimento all'art. 6, comma 2-bis; c) Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. 196/2003 e normativa privacy applicabile; d) Linee Guida ANAC in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione, Delibera n. 478 del 26 novembre 2025; e) Linee Guida ANAC sulle segnalazioni esterne, Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, come modificata dalla Delibera n. 479 del 26 novembre 2025; f) Codice di Giustizia SportivaFIGC; g) Statuto FIGC, NOIF, regolamenti federali e comunicati ufficiali applicabili alle società professionistiche; h) Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni; i) Manuale Licenze Nazionali FIGC per la stagione sportiva 2026/2027, ove applicabile; j) Modello 231, Codice Etico, Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva, Codice di Condotta Safeguarding e procedure interne della Società

**Linee Guida FIGC:** indica le Linee Guida adottate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con Delibera del 31 agosto 2023 (Comunicato Ufficiale 87/A) per la predisposizione, da parte delle società sportive, dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

**Modello 231 o MOG 231**: indica il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex Decreto 231.

**Modello o Modello per la Safeguarding o MOC per Safeguarding o MOC Safeguarding**: indica il "Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva" ex Normativa Safeguarding.

**Normativa Safeguarding**: indica (i) le Linee Guida FIGC, unitamente al (ii) Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021 n. 39 per l'"Attuazione dell'articolo 8 della Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi", alla (iii) Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 della Giunta Nazionale del C.O.N.I., di adozione del Modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding) predisposto quale riferimento per le Federazioni Sportive Nazionali negli adempimenti predetti.

**Organizzazioni o Enti o Affiliati**: le associazioni e società sportive dilettantistiche e le società sportive professionistiche tenute all'adozione, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021 n. 39, dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta in conformità alle Linee Guida FIGC.

**Responsabile Safeguarding**: soggetto responsabile di vigilare sull'efficace funzionamento e osservanza del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding, come *infra* definiti, nonché prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

**Ricevente**: soggetto identificato appositamente per la ricezione delle Segnalazioni, come *infra* definite.

**Segnalante**: la persona fisica che effettua la Segnalazione.

**Segnalato**: soggetto cui il Segnalante attribuisce la commissione delle irregolarità, non conformità o comportamenti impropri oggetto della Segnalazione.

**Segnalazione**: comunicazione rivolta ai Riceventi delle Segnalazioni secondo le modalità previste dal Sistema di Gestione delle Segnalazioni.

**Sistema di Gestione delle Segnalazioni**: indica un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse. È stata istituita una casella di posta elettronica riservata e dedicata segnalazionisafeguarding@fcsorrento.com che riceve esclusivamente il responsabile Safeguarding ed il nominato Comitato Etico del Safeguarding.

**Vittimizzazione Secondaria**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere nei confronti dei tesserati che abbiano in buona fede:

- presentato una Segnalazione;
- manifestato l'intenzione di presentare una Segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

## PREMESSA

Il presente Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva, unitamente al Codice di Condotta Safeguarding e alla Procedura di gestione delle segnalazioni, è adottato dalla società Sorrento Calcio società professionistica iscritta al campionato nazionale di Lega Pro stagione sportiva 2026/2027 al fine di prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza, molestia, discriminazione, sopraffazione o condotta lesiva della

dignità, dell'integrità fisica e morale, della salute e del benessere psicofisico dei tesserati, con particolare attenzione ai minori e ai soggetti maggiormente vulnerabili.

Il sistema safeguarding della Società si fonda sul riconoscimento del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva, oggi espressamente sancito dall'art. 33, comma 7, della Costituzione, introdotto dalla Legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1. Tale principio impone agli enti sportivi di organizzare la propria attività in modo da garantire ambienti sicuri, inclusivi, rispettosi della persona e coerenti con i valori di lealtà, correttezza, uguaglianza, equità, rispetto della diversità e tutela della dignità individuale.

Il presente documento è adottato in attuazione dell'art. 16 del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, che ha introdotto, nell'ambito della riforma dello sport, l'obbligo per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di predisporre modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e codici di condotta finalizzati alla tutela dei minori e alla prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione. Le Istruzioni applicative FIGC qualificano tale normativa come parte della "Normativa Safeguarding", unitamente alle Linee Guida FIGC e alla Delibera CONI n. 255 del 25 luglio 2023.

Rilevano, altresì, il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, con particolare riferimento all'art. 33 in materia di sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, nonché il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, in tema di verifica del certificato penale del casellario giudiziale per i soggetti impiegati in attività professionali o volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori. In tale prospettiva, la Società assume la tutela dei minori e dei tesserati quale presidio essenziale della propria organizzazione sportiva, anche ai fini della selezione, incarico e controllo di tecnici, dirigenti, collaboratori, volontari e di ogni altro soggetto operante nell'ambito dell'attività sportiva.

Il presente sistema tiene inoltre conto del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, nonché dei principi nazionali e sovranazionali in materia di non discriminazione, tutela della persona, parità di trattamento, protezione dei minori, riservatezza e trattamento dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Sul piano ordinamentale sportivo, il presente Modello recepisce i Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding, istituito con Delibera della Giunta Nazionale CONI n. 255 del 25 luglio 2023. La FIGC richiama espressamente l'Osservatorio CONI quale presidio di riferimento del sistema safeguarding e prevede un flusso informativo periodico tra Commissione Federale Safeguarding e Osservatorio CONI.

Il presente Modello è altresì conforme alle Linee Guida FIGC per la predisposizione dei Modelli Organizzativi e di Controllo dell'attività sportiva e dei Codici di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, approvate con Comunicato Ufficiale FIGC n. 87/A del 31 agosto 2023, nonché alle Istruzioni applicative delle Linee Guida FIGC in materia di safeguarding, pubblicate dalla FIGC in data 27 agosto 2024, unitamente al Modello Safeguarding tipo, al Codice di Condotta tipo e agli allegati operativi. Le Istruzioni FIGC prevedono, tra gli elementi essenziali del sistema safeguarding, la mappatura dei rischi, i protocolli di controllo, gli obblighi di informazione e formazione, il sistema di segnalazione, la nomina del Responsabile Safeguarding e il sistema disciplinare.

La Società recepisce, inoltre, il Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, approvato con Comunicato Ufficiale FIGC n. 68/A del 27 agosto 2024, nel testo aggiornato al 10 dicembre 2024. Tale Regolamento si applica alle società e ai tesserati FIGC e disciplina le procedure e le misure di prevenzione e contrasto di ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, anche omissiva e anche realizzata mediante strumenti informatici, web, messaggi, e-mail, social network o altri canali digitali.

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento FIGC Safeguarding, tutte le Società sono tenute a predisporre e adottare un Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e un Codice di Condotta conformi alle Linee Guida FIGC; tali documenti devono essere aggiornati almeno ogni quattro anni e devono prevedere meccanismi di adeguamento rispetto a modifiche normative, aggiornamenti dei Principi CONI, delle Linee Guida federali, delle raccomandazioni della Commissione FIGC e di ogni altra norma sportiva sovraordinata. Le Società già dotate di un modello organizzativo ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 sono tenute a integrarlo con le disposizioni in materia di safeguarding.

La Società si conforma altresì all'art. 9 del Regolamento FIGC Safeguarding, che prevede il dovere di segnalazione in capo ai tesserati che vengano a conoscenza di pratiche discriminatorie, forme di abuso, sopraffazione o sopruso, nonché l'obbligo di garantire la riservatezza del segnalante nei limiti previsti dalla disciplina applicabile. Il sistema di segnalazione interno adottato dalla Società non sostituisce, in ogni caso, eventuali obblighi di denuncia o segnalazione all'Autorità giudiziaria, all'Autorità di pubblica sicurezza, alla Procura Federale o agli altri organi competenti.

Con specifico riferimento al contesto delle società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega Pro / Serie C, la Società tiene conto dei Comunicati ufficiali della Lega Pro che hanno dato pubblicazione e diffusione alle disposizioni FIGC in materia di safeguarding. In particolare, rilevano il Comunicato Ufficiale Lega Pro n. 1/L del 1° luglio 2024, relativo alla proroga al 31 dicembre 2024 del termine per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, il Comunicato Ufficiale Lega Pro n. 90/L del 28 agosto 2024, relativo all'introduzione dell'art. 28-bis del Codice di Giustizia Sportiva in materia di contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni, e il Comunicato Ufficiale Lega Pro n. 142/L del 30 ottobre 2024, relativo alla nomina della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding.

Il sistema safeguarding della Società è, pertanto, parte integrante del più ampio assetto di governance, prevenzione e controllo adottato dalla stessa e si coordina, ove presenti, con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, con il Codice Etico, con il sistema disciplinare, con le procedure interne in materia di tutela dei minori, gestione dei rapporti con atleti e famiglie, selezione e controllo dei collaboratori, utilizzo degli spazi sportivi, comunicazione, trasferte, uso dei dispositivi digitali e dei social media, nonché con le procedure in materia di protezione dei dati personali.

Il presente Modello, il Codice di Condotta e la Procedura di Segnalazione si applicano a tutti i destinatari, e in particolare: componenti degli organi sociali, dirigenti, tesserati, atleti, tecnici, istruttori, preparatori, medici, fisioterapisti, dipendenti, collaboratori, volontari, consulenti, accompagnatori, genitori o esercenti la responsabilità genitoriale, fornitori e, più in generale, a chiunque partecipi, con qualsiasi funzione o titolo, all'attività sportiva o entri in relazione con la Società nell'ambito delle attività dalla stessa organizzate o gestite.

Attraverso l'adozione del presente sistema, la Società intende perseguire i seguenti obiettivi:

a) promuovere una cultura sportiva fondata su rispetto, sicurezza, inclusione, ascolto e responsabilità;

b) prevenire e contrastare ogni forma di abuso psicologico, abuso fisico, molestia, molestia sessuale, abuso sessuale, negligenza, incuria, bullismo, cyberbullismo, abuso di matrice religiosa e comportamento discriminatorio;
c) assicurare la tutela effettiva dei minori e dei soggetti vulnerabili;
d) individuare le aree e le situazioni di rischio connesse allo svolgimento dell'attività sportiva;
e) disciplinare regole di condotta chiare, vincolanti e conoscibili da tutti i destinatari;
f) garantire canali di segnalazione sicuri, riservati, accessibili e idonei alla tempestiva gestione delle segnalazioni;
g) assicurare la protezione del segnalante e delle persone coinvolte, nel rispetto dei principi di riservatezza, proporzionalità e tutela dei dati personali;
h) definire i compiti del Responsabile Safeguarding e i rapporti con gli organi societari, federali e, ove necessario, con le Autorità competenti;
i) prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni del Modello, del Codice di Condotta e della Procedura di Segnalazione;
j) garantire attività di informazione, formazione e sensibilizzazione periodica in favore dei destinatari.

La Società afferma che il diritto alla salute, alla dignità, all'integrità fisica e morale e al benessere psicofisico dei tesserati costituisce valore primario e prevalente rispetto a qualsiasi risultato sportivo. Ogni comportamento contrario ai principi del presente Modello, anche ove non integri illecito penale o illecito disciplinare federale, è considerato incompatibile con i valori della Società e potrà determinare l'attivazione delle misure correttive, organizzative e disciplinari previste.

## RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

**Fonti normative di riferimento per l'applicazione del Modello MOCAS**

L'applicazione e l'interpretazione del Modello MOCAS trovano fondamento in un complesso di normative, linee guida e documenti di riferimento nazionali e internazionali, che costituiscono il quadro di regolamentazione per la tutela dell'integrità sportiva e la protezione dei soggetti vulnerabili, in particolare minori e persone con disabilità. Il Modello MOCAS si basa su un solido impianto normativo, che comprende:

**Normativa ordinaria**

1. Costituzione della Repubblica Italiana, art. 2, art. 3 e art. 33, comma 7;
2. Legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1;
3. D.Lgs. 36/2021, art. 33, comma 6;
4. Legge 8 agosto 2019, n. 86;
5. D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, con particolare riferimento all'art. 33;
6. D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, con particolare riferimento all'art. 16;
7. D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39;
8. D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità;
9. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ove applicabile e in coordinamento con il Modello 231 societario;
10. Regolamento UE 2016/679, GDPR;
11. D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
12. Codice civile e Codice penale, per quanto rilevante in materia di tutela della persona, minori, integrità fisica e morale, diffamazione, calunnia, violenza privata, minaccia, atti persecutori, reati sessuali, discriminazione e delitti contro la personalità individuale;
13. Codice Penale (artt. 572, 609-bis, 612-bis) e Codice Rosso (L. 69/2019);

14. D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità degli enti per reati in ambito sportivo;
15. Linee guida nazionali sul safeguarding emanate dal Dipartimento per lo Sport.

**Normativa CONI**

1. Delibera Giunta Nazionale CONI n. 255 del 25 luglio 2023.
2. Principi Fondamentali CONI per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione.
3. Istituzione e funzioni dell'Osservatorio Permanente CONI per le Politiche di Safeguarding.
4. Delibera CONI n. 159/89 del 28 giugno 2024, relativa alla proroga del termine per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
5. Vademecum Tutela dei Diritti nello Sport

**Normativa FIGC**

1. Statuto FIGC.
2. Codice di Giustizia Sportiva FIGC, con particolare riferimento all'art. 28-bis.
3. Codice di Comportamento Sportivo CONI, richiamato dalla normativa federale.
4. Comunicato Ufficiale FIGC n. 87/A del 31 agosto 2023, Linee Guida FIGC Safeguarding.
5. Comunicato Ufficiale FIGC n. 68/A del 27 agosto 2024, Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni.
6. Regolamento FIGC Safeguarding, testo aggiornato al 10 dicembre 2024.
7. Istruzioni applicative delle Linee Guida FIGC in materia di safeguarding, pubblicate il 27 agosto 2024.
8. Allegato 1 FIGC – Modello Safeguarding tipo.
9. Allegato 2 FIGC – Codice di Condotta Safeguarding tipo.
10. Allegati operativi FIGC in materia di protocolli di controllo, nomina del Responsabile Safeguarding e sistema di gestione delle segnalazioni.
11. FIGC C.U. n. 68/A, 87/A, 130/A, 261/2024
12. Art. 28-bis Codice di Giustizia Sportiva (in vigore dal 1 gennaio 2025)
13. Comunicato Ufficiale FIGC n. 114/A del 29 ottobre 2024, relativo alla nomina della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding.
14. Regolamento Minori della F.I.G.C. stabilisce specifiche prescrizioni volte a prevenire abusi, discriminazioni e maltrattamenti nei confronti degli atleti minorenni, con particolare attenzione alle modalità di gestione dell'attività sportiva, della formazione e della protezione dei tesserati.
15. Progetto del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC sulla tutela dei minori di cui al sito www.figc.tutelaminori.it e relative policy per la tutela dei minori. Portale di riferimento della Federazione per approfondimenti e corsi di formazione.

**Riferimenti Lega Pro / Serie C**

1. Comunicato Ufficiale Lega Pro n. 1/L del 1° luglio 2024, pubblicazione del C.U. FIGC n. 272/A sulla proroga del termine per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
2. Comunicato Ufficiale Lega Pro n. 90/L del 28 agosto 2024, pubblicazione delle modifiche al Codice di Giustizia Sportiva e introduzione dell'art. 28-bis.
3. Comunicato Ufficiale Lega Pro n. 142/L del 30 ottobre 2024, pubblicazione del C.U. FIGC n. 114/A relativo alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding.
4. Comunicati, circolari e disposizioni organizzative della Lega Pro applicabili alle società partecipanti al Campionato di Serie C, ove pertinenti.

**Riferimenti UEFA**

1. UEFA Football Sustainability Strategy 2030 – "Strength through Unity".
2. UEFA Strategic Vision 2024-2030.
3. UEFA Child and Youth Protection Programme.
4. UEFA Child and Youth Protection Toolkit.
5. UEFA Child and Youth Protection Event Guidelines.
6. UEFA Online Training – Child and Youth Protection / Safeguarding in Football.
7. Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989, con particolare riferimento ai principi di tutela, ascolto, partecipazione, non discriminazione e superiore interesse del minore.
8. Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, c.d. Convenzione di Lanzarote, ratificata dall'Italia con Legge 1° ottobre 2012, n. 172.
9. Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, c.d. Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con Legge 27 giugno 2013, n. 77.
10. FIFA Guardians – Safeguarding in Football Programme, quale ulteriore standard internazionale di riferimento in materia di prevenzione e contrasto di molestie, abusi e condotte lesive nell'ambiente calcistico.

UEFA qualifica la protezione di bambini e giovani come parte integrante della propria strategia di sostenibilità calcistica 2030 e richiama la necessità di prevenire e rispondere a qualsiasi forma di danno nei confronti dei minori e dei giovani coinvolti nel calcio.

**Normativa internazionale**

- Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (New York, 20.11.1989 – Legge n. 176/1991): riconosce il diritto di tutti i minori a vivere, crescere e svilupparsi in un ambiente protetto, imponendo agli Stati membri l'adozione di misure specifiche per la tutela dei bambini anche nell'ambito sportivo.
- Carta Internazionale per l'Educazione Fisica, l'Attività Fisica e lo Sport (UNESCO): promuove lo sport come diritto fondamentale per ogni individuo, stabilendo principi chiave per la formazione, l'etica e la protezione nell'attività fisica e sportiva.
- Carta Europea dello Sport (ESC) adottata dal Consiglio d'Europa (1992) e Piano di Lavoro per lo Sport 2021-2024: definisce le strategie politiche per il rafforzamento della governance sportiva, con particolare attenzione alle tematiche di safeguarding e alla protezione dei diritti degli atleti.
- Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (1989)
- Convenzione di Lanzarote (2007) sulla protezione dei minori dagli abusi
- Convenzione di Istanbul (2011) sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica
- Carta Olimpica del CIO e principi di Good Governance nello Sport

**Disposizioni di tutela elaborate dagli Enti Governativi e Ministeriali**

- Vademecum sulla tutela dei diritti nello sport (elaborato dal Dipartimento per lo Sport, AGA – Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, e Sport e Salute): fornisce linee guida operative per il ruolo di tecnici e dirigenti sportivi nella protezione degli atleti, con un focus particolare sulle buone pratiche da adottare nella gestione dei minori e nella prevenzione di comportamenti abusivi e discriminatori.

- D.Lgs. n. 36/2021 e D.Lgs. n. 39/2021: regolamentano l'ordinamento sportivo nazionale, stabilendo obblighi specifici per le società sportive in materia di tutela dei minori, formazione degli operatori e prevenzione di comportamenti lesivi o discriminatori.
- Articoli 3 e 33 della Costituzione Italiana: sanciscono il principio di eguaglianza e non discriminazione nello sport, garantendo il diritto di accesso all'attività sportiva come strumento di crescita personale, culturale e sociale.

**Applicazione delle Fonti nel Modello MOCAS**

Le fonti sopra citate costituiscono il riferimento primario per:

- L'elaborazione e l'aggiornamento del Modello MOCAS in linea con le più recenti disposizioni in materia di tutela sportiva.
- La definizione delle politiche di safeguarding e protezione dei minori e delle persone vulnerabili.
- L'implementazione di procedure disciplinari e sanzionatorie per la gestione delle violazioni del Codice di Condotta.
- L'armonizzazione delle disposizioni nazionali e internazionali, garantendo una coerenza normativa tra il contesto sportivo italiano e gli standard europei ed internazionali.

L'applicazione rigorosa di queste disposizioni consente di rafforzare la compliance sportiva e il sistema di autotutela, garantendo un ambiente sportivo sicuro, inclusivo e rispettoso dei diritti di ogni atleta.

L'obiettivo del Modello è garantire la tutela dei soggetti vulnerabili, con particolare attenzione ai minori e alle persone con disabilità, promuovendo un ambiente sportivo sicuro, inclusivo e rispettoso.

In particolare, il MOCAS si propone di:

- **Prevenire e contrastare** ogni forma di abuso, molestia, maltrattamento e discriminazione nello sport.
- **Garantire il rispetto delle normative vigenti** in materia di safeguarding e protezione delle persone vulnerabili.
- **Definire un sistema di responsabilità e controllo** per La società sportiva.
- **Promuovere la formazione e la sensibilizzazione** degli operatori sportivi, affinché diventino parte attiva nella tutela degli atleti.

Il Sorrento Calcio 1945 s.r.l. riconosce e si impegna a tutelare, adottando le più opportune misure organizzative e di controllo, il diritto fondamentale di tutti i tesserati ad essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore prevalente rispetto al risultato sportivo.

Tutti i tesserati hanno diritto a svolgere l'attività sportiva in un ambiente consono e degno, e rispettoso dei diritti della personalità e della salute.

**Adozione del modello di organizzazione e controllo**

Premesso quanto sopra, nell'ottica della pianificazione e gestione della propria attività tesa alla tutela del diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati, La Sorrento Calcio 1945 s.r.l. ha adottato ed attua le misure organizzative, di gestione e controllo descritte nel modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, approvato con delibera del proprio organo amministrativo.

**Il coinvolgimento delle strutture organizzative**

L'effettività e l'efficacia del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding possono essere garantite solo con la cooperazione di tutte le strutture organizzative della Sorrento Calcio 1945 s.r.l.

Tante più persone sono coinvolte nel processo di organizzazione e gestione del rischio di condotte lesive, tanto più alta è la probabilità di individuare e prevenire potenziali violazioni e, dunque, più efficiente il sistema di prevenzione.

Il coinvolgimento di tutte le strutture organizzative è dunque essenziale per ridurre il rischio di comportamenti non conformi, implementando la diffusione della consapevolezza sulle politiche, le norme e i regolamenti adottati.

## IL MOC SAFEGUARDING

Per prevenire il rischio di condotte di abuso, violenza e discriminazione, in qualsia forma, il MOC Safeguarding si compone di una:

### A. Parte generale

Nella quale sono descritti il contenuto della Normativa Safeguarding, le finalità del Modello per la Safeguarding, l'approccio metodologico adottato per la elaborazione del Modello per la Safeguarding, le condotte vietate, le specifiche situazioni di rischio nelle quali tali condotte possono verificarsi, gli elementi costitutivi del Modello per la Safeguarding e i risultati della mappatura dei rischi.

Nello specifico, la Parte Generale contiene:

***Disposizioni per la prevenzione e la gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni:***

- l'individuazione delle specifiche situazioni di rischio nel cui ambito possono essere commesse le condotte vietate;
- la valutazione dell'esposizione ai rischi di commissione di condotte vietate.
-

***Disposizioni per il contrasto di comportamenti lesivi e la gestione delle segnalazioni:***

- adeguati provvedimenti di risposta immediata;
- la predisposizione di un sistema di segnalazioni endoassociativo affidabile e sicuro, che garantisca la riservatezza delle segnalazioni e la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;
- l'adozione di apposite misure per la prevenzione di qualsiasi forma di vittimizzazione dei tesserati che abbiano in buona fede effettuato una Segnalazione.

***Disposizioni per:***

- la nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni con individuazione dei requisiti e delle procedure per la nomina, dei suoi compiti e dei suoi doveri;
- l'adozione di un sistema sanzionatorio per (i) le violazioni di principi, delle norme di comportamento e delle misure previste nel Modello per la Safeguarding e nel Codice di Condotta per la Safeguarding, (ii) abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

### B. Parte speciale

Contenente l'individuazione di specifiche norma di condotta e dei protocolli ritenuti adeguati a mitigare il rischio di commissione di ogni condotta vietata.

## 1. PARTE GENERALE

### 2.1 La Normativa Safeguarding

L'art. 16 del D. Lgs. 28 Febbraio 2021, n. 39 si pone l'obiettivo di promuovere, nel mondo dello sport, la parità di genere tra uomo e donna, la tutela dei minori e il contrasto effettivo ed efficace a ogni forma di violenza di genere e di discriminazione, attraverso l'adozione di misure di prevenzione e presidi di controllo c.d. di "safeguarding".

A tal fine, la norma ha introdotto:

a) innanzitutto l'obbligo per le Federazioni sportive nazionali (tra cui la stessa Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC), le Discipline sportive associative, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), di redigere entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (e quindi entro il termine del 31 Agosto 2023), delle apposite linee guida per la predisposizione, da parte degli affiliati, di Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età, o orientamento sessuale;
b) il correlato obbligo per le Associazioni e le Società sportive professionistiche e dilettantistiche affiliate di adottare propri Modelli e Codici di condotta per la Safeguarding conformi alle Linee Guida emanate dell'ente di affiliazione entro 12 mesi dalla loro comunicazione.

Per adempiere all'obbligo sub a) in data 31 Agosto 2023 la FIGC ha quindi pubblicato il Comunicato Ufficiale 87/A contenente le Linee Guida FIGC per la predisposizione, da parte delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche e professionistiche affiliate, dei richiamati Modelli e Codici di Condotta per la Safeguarding; documenti che le Affiliate, per adempiere all'obbligo sub b), dovranno predisporre e adottare entro il 31 Agosto 2024.

Come ulteriormente precisato dall'art. 16 del D.lgs. 39/2021, la FIGC dovrà rielaborare le proprie Linee Guida ogni quattro anni, mentre le Affiliate saranno chiamate a loro volta ad adeguare i propri Modelli e Codici di condotta per la Safeguarding conformemente agli aggiornamenti delle Linee Guida FIGC.

Il CONI con Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 ha istituito "l'Osservatorio permanente Coni per le Politiche di Safeguarding", che ha adottato i Principi Fondamentali per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione.

Nel quadro normativo di riferimento deve inoltre citarsi il nuovo comma 7 dell'art. 33 della Costituzione della repubblica italiana, comma introdotto dall'art. 1, comma 1, L. cost. 26.9.2023 n. 1, pubblicata in G.U. 7.10.2023 n. 235, ai sensi del quale "***la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme***".

### 2.2 Le finalità

Attraverso il presente documento, la Sorrento Calcio 1945 s.r.l. intende stabilire il proprio assetto organizzativo e di controllo per la prevenzione di molestie, violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.lgs. 198/2006, o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

In particolare, oltre che adempiere alle previsioni di legge e alle Linee Guida FIGC, la Sorrento Calcio 1945 s.r.l. intende:

- promuovere un ambiente sportivo sano e inclusivo;
- tutelare il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati;

- adottare misure organizzative e di controllo adeguate rispetto alla propria struttura al fine di prevenire ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- diffondere e consolidare una cultura della prevenzione del rischio di condotte di abuso, violenza e discriminazione;
- fornire adeguata informazione ai Destinatari, anche minorenni, in merito alle misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione;
- coinvolgere tutti colori che a qualsiasi titolo partecipano all'attività sportiva nelle politiche di prevenzione del rischio di condotte di abuso, violenza e discriminazione;
- promuovere l'adozione di comportamenti virtuosi;
- rendere consapevoli tutti i Destinatari in ordine ai propri diritti, ma anche in ordine ai propri doveri e alle proprie responsabilità in materia di politiche di safeguarding;
- definire le conseguenze anche sanzionatorie che possono derivare dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni;
- prevedere idonee misure di trasmissione delle informazioni al Responsabile Safeguarding, oltre che alla Commissione Federale responsabile per le politiche di safeguarding e alla Procura Federale, ove competenti.

### 2.3 I destinatari

Il Modello si rivolge a tutti i soggetti (i "**Destinatari**") come di seguito individuati:

i. tutti i tesserati della Sorrento Calcio 1945 s.r.l.;
ii. tutti coloro che, con qualsiasi funzione e a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Sorrento Calcio 1945 s.r.l. o comunque partecipino alla sua attività (ad es. dirigenti, atleti, tecnici, ecc.);
iii. genitori e tutori;
iv. il personale dipendente, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i volontari e i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti).

### 2.4 Gli elementi costitutivi del Modello

Il Modello Safeguarding adottato dalla Sorrento Calcio 1945 s.r.l. è costituito dal presente documento articolato nella Parte Generale e nella Parte Speciale.
Ne costituisce parte integrante anche il Codice di Condotta per la Safeguarding.

### 2.5 Approccio metodologico adottato per la redazione del Modello

Il Modello è stato elaborato tenendo conto delle caratteristiche specifiche della Sorrento Calcio 1945 s.r.l., della sua struttura, nonché della sua natura e dimensioni.
Resta inteso che il Modello verrà sottoposto agli aggiornamenti che si renderanno necessari, in base alla futura evoluzione della Sorrento Calcio 1945 s.r.l.

### 2.6 L'individuazione delle condotte di abuso, violenza e discriminazione

La Sorrento Calcio 1945 s.r.l., tenuto conto delle proprie caratteristiche e della propria attività, ha valutato di essere esposta al rischio di commissione di tutte le condotte di abuso, violenza e discriminazione:

- abuso psicologico;
- abuso fisico;
- molestia sessuale;
- abuso sessuale;
- negligenza;

- incuria;
- abuso di matrice religiosa;
- bullismo e cyberbullismo;
- comportamenti discriminatori.

### 2.7 L'individuazione delle specifiche situazioni di rischio

Tenuto conto delle proprie caratteristiche e della propria attività, La Sorrento Calcio 1945 s.r.l. ha altresì valutato che le principali situazioni nelle quali è esposta al rischio di commissione di una qualsiasi forma di condotta di abuso, violenza e discriminazione sono le seguenti:

| SITUAZIONI SPECIFICHE DI RISCHIO |
|---|
| **Ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica** |
| **Viaggi, trasferte e pernotti** |
| **Trattamenti e prestazioni sanitarie** |
| **Manifestazioni sportive di qualsiasi livello** |
| **Relazioni personali** |
| **Attività correlate** (es. utilizzo di social network) |

### 2.8 La valutazione del rischio di condotte di abuso, violenza e discriminazione

Per ciascuna condotta individuata, La Sorrento Calcio 1945 s.r.l. valuta il proprio grado di esposizione al rischio prendendo in considerazione sia la probabilità di accadimento che il potenziale impatto.
Ai fini della valutazione della probabilità di accadimento si potrà tener conto dei seguenti indici:

- la frequenza delle situazioni specifiche in cui le condotte potrebbero verificarsi (per esempio situazioni che comportano un contatto fisico ravvicinato);
- la storicità: eventi simili che si sono già riscontrati nel contesto della Sorrento Calcio 1945 s.r.l. (circostanza che aumenta il grado di probabilità) o in altre organizzazioni o sono riscontrati in letteratura;
- la presenza di soggetti già coinvolti in eventi simili anche in altre organizzazioni.

Ai fini del calcolo dell'impatto si potranno prendere in considerazione a titolo esemplificativo:

- la natura delle possibili conseguenze della condotta;
- il numero di persone coinvolte al verificarsi della condotta vietata;
- la possibilità di intervento prima dell'accadimento dell'evento;
- la minore età, condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima;
- la prevedibilità delle conseguenze.

### 2.9 Il Responsabile Safeguarding

È nominato il Responsabile Safeguarding con lo scopo di vigilare sull'efficace funzionamento e osservanza del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding, prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.
Dalla stagione 2026/2027 il Sorrento Calcio ha costituito altresì un **Comitato Etico sul Safeguarding** composto dal Responsabile Safeguarding già nominato in precedenza, da un avvocato esterno e dal Delegato/Responsabile tutela minori dirigente interno.

**Compiti**

Al Responsabile spettano i seguenti compiti:

- **attività di monitoraggio:**

- per la verifica dell'idoneità del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding e della loro effettività e dell'adeguatezza nel tempo;
- per la vigilanza sul funzionamento del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding e sulla loro osservanza da parte di tutti di Destinatari;

- **attività di impulso per l'aggiornamento del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding:**
  - inoltra, se necessario, proposte di aggiornamento e/o correzione del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding agli organi di amministrazione della Sorrento Calcio 1945 s.r.l. e verifica successivamente l'attuazione e la funzionalità delle soluzioni adottate;
  - monitora annualmente l'adeguatezza del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding, sviluppando e attuando piani di azioni ove siano riscontrate criticità;
- **funzione consultiva;**
- **adozione di provvedimenti di quick – response;**
- **gestione della trasmissione delle informazioni (flussi informativi) in entrata e in uscita;**
- **gestione delle Segnalazioni;**
- **cura della formazione;**
- **attivazione del procedimento sanzionatorio:** il Responsabile Safeguarding, accertata la violazione del MOC Safeguarding o del Codice di Condotta per la Safeguarding, ne dà comunicazioni alle funzioni competenti della Sorrento Calcio 1945 s.r.l., previa proposizione della sanzione disciplinare da comminare, al fine di attivare il procedimento sanzionatorio;
- **collaborazione con le strutture della Sorrento Calcio 1945 s.r.l.;**
- **collaborazione con gli altri organi federali e le autorità esterne.**

**Poteri**

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati in precedenza ed in ottemperanza con quanto disposto dall'art. 5, comma 2 delle Linee Guida FIGC, al Responsabile Safeguarding spetta il potere di:

- accedere ad ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento delle sue funzioni, nel rispetto comunque della normativa sul trattamento dei dati personali;
- effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche, audizioni e ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni e attività, del supporto tecnico delle funzioni interne alLa Sorrento Calcio 1945 s.r.l.;
- favorire la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

**Doveri**

Il Responsabile Safeguarding ha il dovere di:

- documentare la propria attività e conservare tutte le informazioni, la documentazione, il materiale relativo ai controlli svolti, alle riunioni effettuate e comunque in generale tutto il materiale afferente all'espletamento dei suoi compiti;
- rispettare gli obblighi di riservatezza.

**Requisiti**

Il Responsabile Safeguarding deve possedere i requisiti di competenza, autonomia e professionalità al pari degli altri due membri del Comitato Etico sul safeguarding.

Non può essere nominato Responsabile Safeguarding chi ha subito una condanna penale, anche non definitiva,

per reati non colposi.

**Nomina e durata della carica**
Il Responsabile Safeguarding è nominato dall'organo amministrativo della Sorrento Calcio 1945 s.r.l. e dura in carica 3 (tre) anni.
In ogni caso, il Responsabile Safeguarding rimane in carica fino alla nomina del proprio successore, salvo quanto successivamente previsto.
La cessazione dalla carica può essere determinata oltre che dalla scadenza del termine, anche da rinuncia, revoca o morte del Responsabile Safeguarding.
La rinuncia da parte del Responsabile Safeguarding può essere esercitata in qualsiasi momento, salvo un congruo preavviso, e deve essere comunicata ai competenti organi della Sorrento Calcio 1945 s.r.l. per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.
La revoca dell'incarico conferito al Responsabile Safeguarding può essere deliberata dai competenti organi della Sorrento Calcio 1945 s.r.l. per giusta causa ed in ogni caso sentito l'interessato.

**Tracciabilità e trasparenza dell'attività**
Il Responsabile Safeguarding deve mantenere un registro dettagliato di tutte le attività di formazione, segnalazioni ricevute e le eventuali azioni intraprese, al fine di facilitare anche la trasparenza e la rendicontazione, e permettendo anche di analizzare i dati nel tempo per individuare tendenze e sviluppare strategie preventive più efficaci.

**Trasmissione delle informazioni agli altri organi**
Il Responsabile Safeguarding deve interfacciarsi con l'organo di amministrazione della Sorrento Calcio 1945 s.r.l. per informarlo sullo stato di implementazione del Modello per la Safeguarding e su tutte le questioni rilevanti. Deve inoltre interfacciarsi con la Commissione Federale della FIGC responsabile delle politiche di Safeguarding per ogni eventuale aspetto critico che possa emergere nell'ambito del suo incarico, e con la Procura Federale, ove competente.

**Pubblicità della nomina**
La Sorrento Calcio 1945 s.r.l. rende pubblica la nomina del Responsabile Safeguarding, il nominativo e i suoi dati di contatto, dandone comunicazione mediante affissione presso la sede e pubblicazione sul sito internet se presente. Inoltre, al momento del tesseramento viene consegnata informativa e relativa policy ai propri atleti. La nomina del Responsabile viene inoltre comunicata alla Commissione Federale della FIGC responsabile per le politiche di Safeguarding.

## 2.10 Il Sistema di Gestione delle Segnalazioni

- Attivazione canale dedicato: email riservata e modulo anonimo sul sito web
- Possibilità di invio anche cartaceo in busta chiusa
- Tutte le segnalazioni saranno registrate, analizzate dal Responsabile Safeguarding e archiviate in modo sicuro per 5 anni
- Garanzia di riservatezza, tutela del segnalante, diritto alla difesa del segnalato

**Dovere di Segnalazione**
Chiunque abbia conoscenza di una violazione del Modello Safeguarding e/o del Codice di Condotta per la Safeguarding o di comportamenti anche solo potenzialmente lesivi che potrebbero integrare una fattispecie di

abuso, violenza o discriminazione, è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile Safeguarding tramite gli appositi canali di Segnalazione di seguito dettagliati.
Sono vietate le Segnalazioni manifestamente infondate e quelle effettuate in mala fede e costituiscono una violazione del presente Modello e, pertanto, potranno essere sanzionate ai sensi di quanto previsto nel successivo paragrafo 2.11.

**Sistema di Segnalazione**
La Segnalazione può essere effettuata tramite i canali messi a disposizione dalla Sorrento Calcio 1945 s.r.l. e opportunamente resi noti agli interessati mediante affissione nei luoghi di svolgimento dell'attività e/o pubblicazione su proprio sito web.
Il Sistema di Segnalazione garantisce la riservatezza del Segnalante e della Segnalazione limitando, tra l'altro, la circolazione di tutte le informazioni relative alla Segnalazione stessa.
Sono vietate le forme di Vittimizzazione Secondaria del Segnalante, di chi lo abbia assistito o sostenuto nell'effettuare una denuncia o una Segnalazione e di chi abbia reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni.

**Elementi della Segnalazione**
La Segnalazione deve contenere:

- una descrizione precisa dei fatti oggetto di Segnalazione;
- l'indicazione del/i Segnalato/i quale/i persona/e responsabile/i della/e violazione/i oggetto della Segnalazione, nonché eventuali altri soggetti coinvolti e/o che possono riferire sui fatti;
- l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di Segnalazione;
- tutti gli elementi utili alla ricostruzione dei fatti e all'accertamento della fondatezza della Segnalazione.

**Soggetti Riceventi le Segnalazioni**
Il soggetto Ricevente delle Segnalazioni è il Responsabile Safeguarding.
Il soggetto Ricevente le Segnalazioni che concernono il Responsabile Safeguarding è l'organo amministrativo della Società.

**Modalità di gestione delle Segnalazioni**
Il processo di gestione delle Segnalazioni si articola nelle seguenti fasi:

**1) Analisi preliminare della Segnalazione**
Il Ricevente la Segnalazione deve verificare che la stessa abbia ad oggetto comportamenti lesivi dei principi di condotta della Sorrento Calcio 1945 s.r.l. espressi nel Modello per la Safeguarding e nel Codice Condotta per la Safeguarding.

**2) Adozione di provvedimenti di risposta immediata**
In caso di necessità, il Ricevente la Segnalazione, in qualunque modo acquisita (anche tramite conoscenza diretta), adotta ogni iniziativa ritenuta necessaria, anche in via d'urgenza (provvedimenti di quick - response), per:

- la prevenzione di tutte le forme di abuso, violenza e discriminazione eliminando ogni forma di pericolo;
- l'immediata cessazione delle forme di abuso in corso; e
- evitare ogni possibile reiterazione della violazione,

operando eventualmente a supporto della vittima.

Tali misure possono essere adottate anche in attesa dell'intervento degli altri organi di giustizia e a prescindere dall'effettuazione dell'istruttoria relativa alla Segnalazione.
In ogni caso, i provvedimenti di quick - response rispettano il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni e qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psicofisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

**3) Istruttoria e accertamento della Segnalazione**

L'obiettivo della fase di accertamento della Segnalazione è di procedere con le verifiche, le analisi e le valutazioni specifiche per riscontrare l'avvenuta violazione del Modello per la Safeguarding e/o del Codice di Condotta per la Safeguarding, nonché la commissione delle fattispecie che in qualunque modo possano configurare una ipotesi di abuso psicologico, abuso fisico, molestie e abusi sessuali, negligenza, incuria, abuso di matrice religiosa, bullismo e cyberbullismo e qualsivoglia comportamento discriminatorio; ciò ferme restando le eventuali indagini della Procura Federale e/o degli altri organi di giustizia ordinaria. Ove la Segnalazione sia effettuata con un grado di dettaglio non sufficiente a consentire di identificare elementi utili o decisivi ai fini dell'accertamento della fondatezza o meno della Segnalazione stessa, a condizione che il Segnalante non sia anonimo, i Riceventi la Segnalazione potranno interagire con lo stesso utilizzando modalità adeguate a mantenerne la riservatezza, al fine di acquisire elementi ulteriori e prima di archiviarla.
Nello svolgimento dell'istruttoria, i Riceventi hanno la facoltà di:

(i) sentire eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati;
(ii) avvalersi dell'ausilio di altri soggetti interni o esterni alla Sorrento Calcio 1945 s.r.l. in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste, a condizione che:
- il coinvolgimento di tali soggetti sia strettamente necessario per svolgere una corretta analisi della Segnalazione e per valutarne la fondatezza o meno;
- tali soggetti assumano un obbligo di riservatezza quantomeno pari a quello gravante sui Riceventi la Segnalazione;
- tali soggetti siano messi a conoscenza unicamente delle informazioni contenute nella Segnalazione che sono strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività a loro richieste;
- venga tenuta traccia scritta dei soggetti ulteriori coinvolti nel processo di analisi della Segnalazione e ne vengano documentate le attività.

In ogni caso, tutte le attività istruttorie devono essere compiute in modo tale da garantire la tempestiva ed efficace gestione delle Segnalazioni, con l'obiettivo di sanzionare celermente ogni violazione del Modello per la Safeguarding e/o del Codice di Condotta per la Safeguarding.
I Riceventi la Segnalazione e tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti hanno l'obbligo di astenersi dal procedimento di gestione della Segnalazione qualora sussistano a proprio carico conflitti di interesse, perché per esempio sono essi stessi i soggetti passivi della Segnalazione o perché sono legati da rapporti di parentela o amicizia con i soggetti passivi della Segnalazione. In tal caso, dovranno dichiarare l'esistenza del conflitto di interesse all'organo amministrativo della Sorrento Calcio 1945 s.r.l. che provvederà a individuare la persona da incaricare per la gestione della Segnalazione interessata.
La violazione degli obblighi di riservatezza ed astensione nella gestione della Segnalazione da parte dei Riceventi, così come da parte degli altri soggetti eventualmente coinvolti nella gestione della Segnalazione, comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi delle norme di legge, degli accordi collettivi e dei CCNL

applicabili, del sistema sanzionatorio nei casi in cui quest'ultimo sia applicabile e fatta salva, in ogni caso, la validità dei provvedimenti degli organi di giustizia federali.

**4) Chiusura delle operazioni di gestione della segnalazione**

All'esito della chiusura delle operazioni di analisi preliminare della Segnalazione, ovvero di istruttoria e accertamento della stessa, il Ricevente, ove ritenga che vi sia stata una violazione del Modello per la Safeguarding o del Codice di Condotta per la Safeguarding, attiva il procedimento sanzionatorio.

**Dovere di astensione**

Il Ricevente la Segnalazione e tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti hanno l'obbligo di astenersi dal procedimento di gestione della Segnalazione qualora sussistano a proprio carico conflitti di interesse, perché per esempio sono essi stessi i soggetti passivi della Segnalazione o perché sono legati da rapporti di parentela o amicizia con i soggetti passivi della Segnalazione. In tal caso, dovranno dichiarare l'esistenza del conflitto di interesse all'organo amministrativo della Sorrento Calcio 1945 s.r.l. che provvederà a individuare la persona da incaricare per la gestione della Segnalazione interessata.

La violazione degli obblighi di riservatezza ed astensione nella gestione della Segnalazione da parte dei Riceventi la stessa, così come da parte degli altri soggetti eventualmente coinvolti nella gestione della Segnalazione, comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi delle norme di legge, dei CCNL applicabili, del sistema disciplinare adottato dalla Sorrento Calcio 1945 s.r.l. e fatta salva, in ogni caso, la validità dei provvedimenti degli Organi di giustizia federali.

**Conservazione della documentazione inerente alla Segnalazione**

La Sorrento Calcio 1945 s.r.l. archivia la documentazione relativa alla Segnalazione con modalità atte a preservarla nel rispetto della Normativa Privacy e dei requisiti di riservatezza della Segnalazione, del Segnalante e del Segnalato.

**5) Flussi informativi tra Responsabile Safeguarding, Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e Organismo di Garanzia**

Al fine di assicurare il coordinamento tra il sistema di prevenzione e controllo in materia di safeguarding e il più ampio assetto di governance, compliance e controllo interno della Società, sono istituiti specifici flussi informativi obbligatori tra il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e l'Organismo di Garanzia previsto dallo Statuto, dal Codice Etico, dal Modello 231, dal presente Modello o da altre procedure interne.

Il Responsabile Safeguarding trasmette tempestivamente all'Organismo di Vigilanza 231 le informazioni relative a fatti, segnalazioni, criticità, violazioni o carenze organizzative che possano assumere rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, del Modello 231, del Codice Etico o del sistema disciplinare aziendale, ivi incluse le condotte che possano integrare reati contro la persona, delitti contro la personalità individuale, reati informatici, violazioni in materia di salute e sicurezza, discriminazioni, molestie, abusi, ritorsioni o altre condotte potenzialmente idonee a determinare profili di responsabilità dell'ente.

L'Organismo di Vigilanza 231, a sua volta, informa il Responsabile Safeguarding, nel rispetto dei principi di riservatezza, minimizzazione dei dati e tutela delle persone coinvolte, di eventuali segnalazioni, anomalie, violazioni del Modello 231, del Codice Etico o delle procedure interne che possano avere impatto sulla tutela dei minori, sulla prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni o sull'efficace attuazione del presente Modello.

I flussi informativi tra Responsabile Safeguarding e Organismo di Vigilanza 231 hanno carattere sia periodico sia ad evento. Con cadenza almeno annuale, il Responsabile Safeguarding trasmette all'OdV 231 una relazione riepilogativa sull'attività svolta, sulle iniziative formative e informative realizzate, sulle eventuali segnalazioni

ricevute, sulle misure adottate, sulle criticità riscontrate e sulle proposte di aggiornamento del Modello. Devono invece essere oggetto di comunicazione immediata le segnalazioni o i fatti di particolare gravità, le violazioni rilevanti del Codice di Condotta Safeguarding, le situazioni di rischio attuale o potenziale per minori o soggetti vulnerabili, le condotte ritorsive, le omissioni di segnalazione, le violazioni della riservatezza e ogni evento che possa richiedere l'attivazione di misure urgenti, disciplinari, correttive o di comunicazione agli organi federali o alle Autorità competenti.

Per quanto di competenza, l'Organismo di Garanzia riceve dal Responsabile Safeguarding e/o dall'Organismo di Vigilanza 231 le informazioni necessarie a valutare eventuali violazioni dei principi etici, statutari, regolamentari o disciplinari applicabili alla Società, nonché a promuovere interventi correttivi, raccomandazioni, iniziative di sensibilizzazione o proposte di aggiornamento del sistema interno di prevenzione e controllo.

I flussi informativi disciplinati dal presente paragrafo sono gestiti nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, dei principi di riservatezza, proporzionalità, necessità e minimizzazione delle informazioni, nonché della tutela del segnalante, della persona offesa e degli altri soggetti coinvolti. Le informazioni sono condivise esclusivamente nei limiti necessari allo svolgimento delle rispettive funzioni di controllo, vigilanza, garanzia e prevenzione.

Resta fermo che il coordinamento tra Responsabile Safeguarding, Organismo di Vigilanza 231 e Organismo di Garanzia non comporta sovrapposizione di ruoli o trasferimento di responsabilità, ma è finalizzato ad assicurare un presidio integrato, efficace e tempestivo dei rischi connessi alla tutela dei minori, alla prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni e alla corretta attuazione del presente Modello, del Codice di Condotta, della Procedura di Segnalazione e del Modello 231.

### 2.11 Sistema Sanzionatorio

Il Modello Safeguarding e il Codice di Condotta per la Safeguarding possono considerarsi efficacemente implementati solo se includono un sistema di sanzioni per il mancato rispetto delle misure indicate.

**Violazioni sanzionabili**

Rappresenta illecito disciplinare e, pertanto, sanzionabile:

a. qualsiasi forma di abuso, violenza o discriminazione;
b. la violazione delle disposizioni contenute all'interno del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding;
c. l'omissione o la violazione, anche singola, di qualsiasi protocollo o prescrizione del MOC Safeguarding;
d. l'ostacolo ai controlli e l'ingiustificato impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti incaricati dei controlli sulle procedure e sulle decisioni, incluso il Responsabile Safeguarding, e altre azioni finalizzate alla violazione o elusione del sistema di controllo, come la distruzione o l'alterazione della documentazione prescritta dal Modello per la Safeguarding.
e. la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta, così come prescritta per le situazioni specifiche di rischio;
f. qualsiasi atto di Vittimizzazione Secondaria nei confronti di un Segnalante;
g. eventuali abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede, come previsto dall'art. 7, comma 1, lett. f) delle Linee Guida FIGC.

Con specifico riferimento ai dirigenti, costituisce altresì illecito disciplinare:

a. la mancata formazione e/o il mancato aggiornamento e/o l'omessa comunicazione al personale operante alle proprie dipendenze delle procedure e delle prescrizioni del Modello di Safeguarding;

a. l'omessa supervisione, controllo e vigilanza, in qualità di "responsabile gerarchico", sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello di Safeguarding da parte dei propri sottoposti al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree specifiche di rischio;
b. l'omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità commesse da propri sottoposti o da altro personale sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello per la Safeguarding.

**Il principio di proporzionalità**

Nell'irrogazione della sanzione si dovrà rispettare il principio di proporzionalità della sanzione stessa, tenendo in considerazione la natura e la gravità della violazione, il numero di violazioni o qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico fisiche della vittima).

**Sanzioni nei confronti dei dipendenti**

I provvedimenti disciplinari dovranno essere comminati in ossequio a quanto previsto dalle procedure dell'Art. 7 della Legge 30 Maggio 1970, n. 300 (il c.d. Statuto dei Lavoratori) e dal CCNL applicabile, oltre che nel rispetto delle procedure ivi stabilite.

Si rappresentano di seguito le sanzioni applicabili:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa di importo nei limiti di legge;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino al massimo consentito dalle leggi applicabili;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

**Sanzioni nei confronti dei dirigenti con contratto di lavoro subordinato**

Qualora la violazione sia commessa da parte di dirigenti, si applicheranno, nei confronti degli stessi, le misure sanzionatorie in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a questi applicabile. Al dirigente potranno anche essere revocati gli incarichi, le procure o le deleghe eventualmente conferitegli.

**Sanzioni nei confronti di altri soggetti**

Nei confronti dei soggetti Destinatari del MOC Safeguarding che non sono legati alLa Sorrento Calcio 1945 s.r.l. da un rapporto di lavoro di natura dipendente, , si applicheranno i rimedi contrattuali e giuridici azionabili.

Quantomeno per i contratti con terzi coinvolti in attività particolarmente a rischio (es. operatori sanitari), si dovrà prevedere apposita clausola risolutiva espressa per le violazioni del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding, da considerarsi come fattispecie integranti un grave inadempimento contrattuale.

**Violazioni da parte dei minori**

Quando il soggetto autore dell'infrazione è un minore, prima di proporre la sanzione, quantomeno per le infrazioni più gravi, il Responsabile Safeguarding si confronta con il presidio specifico della FIGC.

**Violazioni e impianto sanzionatorio – Art. 28-bis Codice di Giustizia Sportiva FIGC**

Il presente Modello costituisce parte integrante del sistema organizzativo, preventivo e disciplinare adottato dalla Società ai fini della prevenzione e del contrasto di abusi, violenze e discriminazioni nell'ambito dell'attività sportiva.

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello, nel Codice di Condotta Safeguarding, nella Procedura di Segnalazione, nel Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e

discriminazioni, nonché nelle ulteriori disposizioni federali, CONI, UEFA e FIFA applicabili, costituisce illecito disciplinare e può determinare l'applicazione di sanzioni interne, contrattuali, associative, sportive e federali, secondo la gravità della condotta, il ruolo del soggetto responsabile, l'intensità dell'elemento soggettivo, le conseguenze prodotte e l'eventuale reiterazione della violazione.
Resta fermo che le sanzioni interne previste dal presente Modello non sostituiscono né escludono l'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento sportivo federale, né eventuali responsabilità civili, penali, amministrative o lavoristiche derivanti dalla medesima condotta.

**1. Condotte rilevanti ai fini del presente Modello**

Costituiscono violazioni rilevanti ai fini del presente Modello, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) la commissione, anche tentata, di condotte di abuso psicologico, abuso fisico, molestia sessuale, abuso sessuale, negligenza, incuria, abuso di matrice religiosa, bullismo, cyberbullismo o comportamento discriminatorio;
b) qualsiasi condotta, anche omissiva, idonea a ledere la dignità, l'integrità fisica o morale, la salute, la sicurezza, la libertà personale, la serenità o il benessere psicofisico di un tesserato, con particolare attenzione ai minori e ai soggetti vulnerabili;
c) la creazione, tolleranza o mancata rimozione di situazioni di soggezione, isolamento, intimidazione, umiliazione, denigrazione, emarginazione o pressione indebita nei confronti di atleti, tecnici, dirigenti, collaboratori o altri soggetti coinvolti nell'attività sportiva;
d) l'utilizzo di linguaggio, gesti, comportamenti, comunicazioni, immagini, video, messaggi, social network o altri strumenti digitali con contenuto offensivo, sessualmente allusivo, intimidatorio, discriminatorio, degradante, denigratorio o comunque lesivo della dignità della persona;
e) l'instaurazione di rapporti, comunicazioni o contatti inappropriati con minori, anche mediante strumenti digitali, social network, messaggistica privata o altri canali non istituzionali;
f) la diffusione, pubblicazione, condivisione o detenzione non autorizzata di immagini, video o contenuti riguardanti tesserati, in particolare se minori, ovvero di materiale di natura privata, intima o comunque idoneo a ledere la riservatezza o la dignità della persona;
g) il mancato rispetto delle regole relative alla gestione di spogliatoi, trasferte, pernottamenti, trasporti, visite mediche, trattamenti fisioterapici, colloqui individuali, allenamenti individuali o altre situazioni che possano comportare prossimità fisica, isolamento o asimmetria relazionale;
h) la mancata adozione delle cautele organizzative necessarie a prevenire situazioni di rischio, disagio, pregiudizio o pericolo per i tesserati;
i) l'omessa, tardiva, incompleta o reticente segnalazione di fatti, condotte, circostanze o indicatori di rischio conosciuti o conoscibili, rilevanti ai fini safeguarding;
j) qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione, intimidazione o pregiudizio nei confronti del segnalante, della persona offesa, dei testimoni o di altri soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione;
k) la violazione degli obblighi di riservatezza connessi alla ricezione, gestione o trattazione di una segnalazione;
l) l'ostacolo, il condizionamento o l'interferenza rispetto all'attività del Responsabile Safeguarding, degli organi societari competenti, della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding, della Procura Federale o di altre Autorità competenti;
m) la mancata collaborazione nell'ambito di verifiche interne, istruttorie, accertamenti o richieste informative relative a fatti rilevanti ai fini safeguarding;
n) il rilascio di dichiarazioni non veritiere o incomplete in ordine all'adozione del Modello, del Codice di Condotta, alla nomina del Responsabile Safeguarding o all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile;

o) la violazione degli obblighi formativi, informativi e di aggiornamento previsti dal presente Modello e dalla normativa federale;
p) ogni altra condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza, probità, rispetto, inclusione, non discriminazione e tutela della persona, anche ove non espressamente tipizzata nel presente paragrafo.

**2. Sanzioni federali ex art. 28-bis CGS FIGC**

Ai sensi dell'art. 28-bis del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, rubricato "Contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni", trovano applicazione le seguenti sanzioni federali.

**2.1. Sanzioni a carico della Società**

La Società sportiva professionistica o dilettantistica che non adempia agli obblighi previsti dall'art. 10 del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni è punita con la sanzione della multa non inferiore a euro 3.000,00 per le società professionistiche e non inferiore a euro 300,00 per le società dilettantistiche.
La Società che non invii le dichiarazioni previste dai commi 7 e 8 dell'art. 10 del Regolamento FIGC, relative alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e all'avvenuta adozione del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di Condotta, è punita, per ciascun illecito, con la sanzione della multa non inferiore a euro 3.000,00 per le società professionistiche e non inferiore a euro 300,00 per le società dilettantistiche.
Restano ferme le ulteriori sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva FIGC e dagli altri regolamenti federali nei casi in cui la violazione assuma autonoma rilevanza disciplinare o determini responsabilità diretta, oggettiva o presunta della Società.

**2.2. Sanzioni a carico del Legale Rappresentante**

Il Legale Rappresentante che rilasci dichiarazioni non veritiere al fine di attestare l'avvenuta nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni o l'avvenuta adozione del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di Condotta è punito, ai sensi dell'art. 28-bis CGS FIGC, con l'inibizione non inferiore a tre mesi.
Tale condotta costituisce grave violazione dei doveri di correttezza, trasparenza, lealtà e probità, nonché grave inosservanza degli obblighi organizzativi posti a tutela dei tesserati.

**2.3. Sanzioni a carico del Responsabile Safeguarding**

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni che non adempia agli obblighi previsti dall'art. 11 del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni è punito con l'inibizione non inferiore a un mese.
Rientrano tra le violazioni rilevanti, a titolo esemplificativo, l'omessa vigilanza sull'attuazione del Modello e del Codice di Condotta, la mancata gestione delle segnalazioni ricevute, l'omessa attivazione dei flussi informativi verso gli organi competenti, la violazione degli obblighi di riservatezza, la mancata collaborazione con la Commissione Federale o con la Procura Federale, nonché ogni altra condotta incompatibile con le funzioni di garanzia assegnate al Responsabile.

**2.4. Sanzioni a carico dei tesserati per condotte di abuso, violenza o discriminazione**

I tesserati che pongano in essere o tentino di porre in essere le condotte di abuso, violenza o discriminazione previste dall'art. 4 del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a sei mesi.

Nei casi più gravi, può essere applicata la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
Per il settore professionistico, si applica altresì l'ammenda non inferiore a euro 20.000,00.
La sanzione si applica anche alle condotte tentate e alle condotte realizzate mediante strumenti digitali, web, messaggi, e-mail, social network, blog, sistemi di intelligenza artificiale o altre tecnologie informatiche.

**2.5. Sanzioni per omessa segnalazione**

I tesserati che vengano meno al dovere di segnalazione previsto dall'art. 9 del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC.
A tal fine, costituisce violazione disciplinarmente rilevante l'omessa, tardiva, incompleta o reticente comunicazione di fatti, condotte o situazioni, anche potenziali, idonee a esporre un tesserato a pregiudizio, pericolo, timore, disagio, abuso, violenza o discriminazione.

**2.6. Violazioni della normativa in materia di pari opportunità e discriminazione**

I tesserati che violino i divieti previsti dal capo II del titolo I, libro III, del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a sei mesi.
Nei casi più gravi, può essere applicata anche la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
Per il settore professionistico, si applica altresì l'ammenda da euro 10.000,00 a euro 30.000,00.

**2.7. Condanne definitive per delitti contro la personalità individuale e altri reati rilevanti**

I tesserati condannati con sentenza definitiva per i delitti richiamati dall'art. 28-bis CGS FIGC, tra cui i delitti previsti dagli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a tre anni.
Nei casi più gravi, può essere applicata la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
Per il settore professionistico, si applica altresì l'ammenda non inferiore a euro 20.000,00.

**3. Sanzioni interne adottabili dalla Società**

Ferma restando la competenza degli organi di giustizia sportiva federale, la Società può adottare, nei confronti dei destinatari del presente Modello, misure interne proporzionate alla gravità della violazione, nel rispetto della normativa applicabile, dei contratti collettivi, dei regolamenti federali, dello Statuto sociale e delle procedure interne.
A titolo esemplificativo, possono essere adottate le seguenti misure:
a) richiamo verbale o scritto;
b) ammonizione formale;
c) diffida al rispetto del Modello, del Codice di Condotta e delle procedure interne;
d) obbligo di partecipazione ad attività formative o di aggiornamento in materia di safeguarding;
e) limitazione, sospensione o revoca dell'accesso a determinate aree, attività, incarichi o funzioni;
f) sospensione temporanea dall'attività sportiva, tecnica, dirigenziale, collaborativa o volontaria;
g) revoca dell'incarico conferito;
h) risoluzione del rapporto contrattuale, nei casi consentiti dalla legge e dal contratto applicabile;
i) esclusione o allontanamento dalle attività organizzate dalla Società;

j) proposta o comunicazione agli organi federali competenti per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza;
k) segnalazione alla Procura Federale, alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding, all'Autorità giudiziaria o alle altre Autorità competenti, ove ne ricorrano i presupposti.

**4. Criteri di graduazione delle sanzioni**

Nella valutazione della sanzione interna da applicare, la Società tiene conto, in particolare, dei seguenti criteri:
a) natura, specie, modalità e gravità della condotta;
b) ruolo, qualifica, funzione e responsabilità del soggetto autore della violazione;
c) età, condizione personale e vulnerabilità della persona offesa;
d) eventuale coinvolgimento di minori;
e) carattere doloso o colposo della condotta;
f) reiterazione, abitualità o sistematicità della violazione;
g) pluralità dei soggetti coinvolti o delle persone offese;
h) utilizzo di strumenti digitali, social network, messaggistica, immagini, video o altri mezzi di diffusione;
i) esistenza di un rapporto fiduciario, educativo, tecnico, gerarchico o di dipendenza tra autore della condotta e persona offesa;
j) danno, pericolo, disagio, turbamento o pregiudizio arrecato alla persona offesa o all'ambiente sportivo;
k) omessa collaborazione, reticenza, ostacolo agli accertamenti o violazione degli obblighi di riservatezza;
l) eventuale ravvedimento operoso, collaborazione, riparazione del danno o condotta successiva volta a elidere o attenuare le conseguenze della violazione;
m) eventuale recidiva.

**5. Misure cautelari e provvedimenti urgenti**

In presenza di una segnalazione o di elementi idonei a far ritenere sussistente un rischio attuale o potenziale per la sicurezza, la serenità, la salute o il benessere psicofisico di uno o più tesserati, la Società può adottare, anche prima della conclusione degli accertamenti interni, misure cautelari, temporanee e proporzionate, finalizzate esclusivamente alla prevenzione del rischio e alla tutela delle persone coinvolte.
Tali misure possono consistere, a titolo esemplificativo, nella sospensione temporanea dell'incarico, nell'allontanamento cautelare da specifiche attività, nella modifica dei turni, nella limitazione dei contatti con la persona offesa o con altri tesserati, nella sostituzione temporanea del tecnico o del collaboratore, nella riorganizzazione degli spazi o delle modalità di svolgimento delle attività, nonché in ogni altra misura idonea a prevenire ulteriori situazioni di rischio.
Le misure cautelari non hanno natura sanzionatoria e sono adottate nel rispetto dei principi di proporzionalità, temporaneità, riservatezza, presunzione di non colpevolezza e tutela prioritaria della persona offesa, con particolare attenzione ai minori.

**6. Rapporti con gli organi federali e con le Autorità competenti**

La Società, anche per il tramite del Responsabile Safeguarding, assicura la tempestiva attivazione dei flussi informativi verso gli organi federali competenti nei casi previsti dalla normativa applicabile.
Resta fermo che, ove i fatti oggetto di segnalazione possano integrare illecito disciplinare sportivo, la Società potrà darne comunicazione alla Procura Federale e/o alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding.
Qualora i fatti possano integrare ipotesi di reato o situazioni di pregiudizio per minori o soggetti vulnerabili, la Società valuta, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Modello, la trasmissione della segnalazione o degli atti alle Autorità competenti.

L'attivazione del sistema disciplinare interno non preclude né sospende l'eventuale procedimento federale, civile, penale, amministrativo o lavoristico, salvi i casi in cui la legge o l'Autorità competente dispongano diversamente.

**7. Principio di prevalenza della tutela della persona**

Nell'applicazione del presente impianto sanzionatorio, la Società assume quale criterio interpretativo prioritario la tutela della dignità, dell'integrità fisica e morale, della salute, della sicurezza e del benessere psicofisico dei tesserati.

Il diritto alla protezione, all'ascolto e alla sicurezza, in particolare dei minori e dei soggetti vulnerabili, prevale su ogni interesse tecnico, sportivo, economico, reputazionale o organizzativo della Società.

**Misure Disciplinari**

In caso di accertata violazione, la Società potrà applicare:

- Sospensione o esclusione da attività sportive
- Segnalazione alla Procura Federale
- Intervento dell'OdV per valutazione ai sensi del Modello 231
- Intervento dell'Organismo di Garanzia ex art. 7 comma 5 Statuto Figc per la violazione del modello di prevenzione sportivo.

## 2.12 Organigramma

Si rinvia all'organigramma pubblicato sul sito web ufficiale della Società e relativi aggiornamenti: www.fcsorrento.com.

## 2.13 Modifiche e aggiornamento del Modello

Il Modello per la Safeguarding deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato, mediante delibera del competente organo amministrativo del Sorrento Calcio 1945 S.r.l., anche su proposta del responsabile Safeguarding, quando:

- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Sorrento Calcio 1945 s.r.l.;
- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione delle condotte di abuso, violenza e discriminazione.

La Sorrento Calcio 1945 s.r.l. aggiorna il proprio Modello Safeguarding con cadenza almeno quadriennale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 2 delle Linee Guida FIGC, e in ogni caso al verificarsi di mutamenti normativi e/o nella propria struttura organizzativa che abbiano impatto sul Modello Safeguarding.

In ogni caso, come previsto dalla lettera i) del paragrafo I, numero iii, dell'art. 5 delle Linee Guida FIGC, La Sorrento Calcio 1945 s.r.l. deve fare una valutazione annuale delle misure adottate, sviluppando e attuando un piano di azione per risolvere le criticità, ove riscontrate.

## 2.14 Piano di formazione e attività di comunicazione concernente il Modello

**Attività di comunicazione**

Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende pubblici il Modello per la Safeguarding, il Codice di Condotta per la Safeguarding e i relativi aggiornamenti dandone comunicazione mediante affissione presso la sede e pubblicazione sul sito internet se presente.

La Sorrento Calcio 1945 s.r.l., al momento del tesseramento, informa il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, del Codice di Condotta e della procedura di segnalazione

Safeguarding nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile Safeguarding e del Comitato Etico del Safeguarding.
Una copia cartacea viene consegnata a ciascun tesserato all'atto di instaurazione del rapporto secondo le informative e policy predisposte dal Club su appositi moduli.
Il Modello per la Safeguarding, il Codice di Condotta per la Safeguarding e i relativi aggiornamenti sono inoltre comunicati alla Commissione Federale della FIGC responsabile per le politiche di Safeguarding.
Inoltre, il Club cura l'attività di comunicazione ed informazione ai propri tesserati mediante i seguenti canali: pubblicazione sul sito internet ufficiale della società; invio informativa e spiegazione di come effettuare la segnalazione mediante inoltro a mezzo canale Whatsapp ai gruppi squadra (dall'attività di base sino alla prima squadra); affissione di adeguate informative e locandine con relativo QR Code presso i locali e gli impianti sportivi in concessione e/o in gestione e presso la Club House del Club

**Piano di formazione**
L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui alle Linee Guida FIGC e al Modello per la Safeguarding, è fondamentale ai fini dell'effettività del modello stesso ed è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione:

(i) della qualifica dei tesserati (allenatori, dirigenti, atleti etc.) e della loro età;
(ii) del livello di rischio dell'area in cui operano.

**Formazione**

- Piano formativo annuale obbligatorio per tutte le figure coinvolte (staff, dirigenti, allenatori, genitori)
- Modalità blended: sessioni online + incontri in presenza
- Contenuti minimi: diritti dell'infanzia, obblighi giuridici, riconoscimento segnali di abuso, canali di segnalazione
- Nel corso della stagione sportiva 2025/2026 il Sorrento Calcio ha partecipato all'evento di formazione nazionale organizzato dalla FIGC "Safeguarding in Action".

La Sorrento Calcio 1945 s.r.l., anche tramite il Responsabile Safeguarding, cura la formazione sul Modello per la Safeguarding attraverso l'organizzazione di corsi di formazione personalizzati sulla specifica realtà aziendale, la diffusione di materiale didattico e l'organizzazione di test di valutazione delle conoscenze acquisite.
L'ingiustificata assenza all'attività di formazione da parte dei destinatari della stessa costituisce una violazione dei principi contenuti nel Modello per la Safeguarding nonché nel Codice di Condotta per la Safeguarding e, pertanto, potrà essere sanzionata ai sensi di quanto indicato nel paragrafo sul sistema sanzionatorio.

**Riferimento agli standard internazionali e best practice Agenda UEFA 2030.**
l presente Modello tiene altresì conto del quadro internazionale ed europeo di riferimento in materia di tutela dei minori, protezione dei giovani atleti e promozione di ambienti sportivi sicuri, inclusivi e sostenibili, con particolare riguardo agli indirizzi elaborati dalla UEFA nell'ambito della propria strategia di sostenibilità calcistica per il 2030.
In particolare, la Società richiama i principi contenuti nella UEFA Football Sustainability Strategy 2030 – "Strength through Unity", che individua la Child and Youth Protection quale area di intervento essenziale della sostenibilità sociale del calcio europeo. In tale prospettiva, la tutela dei minori e dei giovani partecipanti all'attività calcistica non costituisce soltanto un obbligo giuridico o regolamentare, ma rappresenta un presupposto organizzativo, educativo e valoriale per la costruzione di un ambiente sportivo sicuro, positivo, accessibile e rispettoso della dignità della persona.
La Società tiene inoltre conto della UEFA Strategic Vision 2024-2030, nella parte in cui valorizza la necessità di promuovere ambienti di gioco sicuri, inclusivi e divertenti, anche attraverso programmi educativi e strumenti

di protezione dei minori e dei giovani. Tali obiettivi risultano pienamente coerenti con il sistema nazionale di safeguarding delineato dalla normativa statale, dai Principi CONI, dalle Linee Guida FIGC e dal Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni.
Il presente Modello si ispira altresì al programma UEFA Child and Youth Protection, volto a rafforzare, lungo l'intera piramide calcistica europea, la capacità di federazioni, leghe, club, tecnici, dirigenti, volontari e operatori sportivi di prevenire, riconoscere, segnalare e gestire situazioni di rischio o pregiudizio per bambini e giovani coinvolti nel calcio. La protezione dei minori viene intesa, in tale prospettiva, come responsabilità condivisa di tutti i soggetti che operano nell'ambiente sportivo e richiede l'adozione di misure preventive, formative, organizzative e reattive idonee a garantire il benessere psicofisico di ciascun partecipante.
La Società richiama, inoltre, il UEFA Child and Youth Protection Toolkit, elaborato per supportare le associazioni nazionali, le leghe e i club nella predisposizione di politiche, procedure e strumenti pratici di safeguarding. Tale toolkit, aggiornato in coerenza con la strategia UEFA 2030, valorizza un approccio fondato sulla prevenzione del rischio, sulla definizione di ruoli e responsabilità, sulla formazione degli adulti che operano con bambini e giovani, sulla partecipazione consapevole dei minori, sulla gestione delle segnalazioni e sull'adozione di misure di risposta tempestive, proporzionate e rispettose della riservatezza delle persone coinvolte.
In coerenza con le UEFA Child and Youth Protection Event Guidelines, la Società riconosce l'esigenza di assicurare, anche in occasione di allenamenti, gare, trasferte, tornei, eventi, raduni, attività promozionali e iniziative connesse all'attività sportiva, un ambiente sicuro e inclusivo, attraverso l'individuazione preventiva dei potenziali rischi, la chiara attribuzione di compiti e responsabilità, l'adozione di regole di condotta per adulti e minori, la corretta gestione degli spazi, degli spogliatoi, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché mediante procedure idonee a prevenire e gestire episodi di abuso, molestia, discriminazione, bullismo, cyberbullismo, negligenza o altra condotta lesiva.
La Società riconosce, infine, che le policy UEFA in materia di tutela dei minori e dei giovani si fondano su una concezione del calcio quale ambiente educativo, formativo e sociale, nel quale il diritto alla sicurezza, all'ascolto, alla partecipazione, alla protezione e al benessere del minore deve essere considerato prevalente rispetto a qualsiasi interesse tecnico, agonistico, economico o organizzativo. Il presente Modello, il Codice di Condotta e la Procedura di Segnalazione sono pertanto interpretati e applicati anche alla luce dei principi UEFA di child and youth protection, in quanto compatibili con la normativa statale italiana, con l'ordinamento sportivo nazionale, con le disposizioni CONI, FIGC e Lega Pro e con l'assetto organizzativo della Società.

## 2. PARTE SPECIALE

La Parte Speciale del Modello Safeguarding contiene l'individuazione di specifiche norma di condotta e dei protocolli ritenuti adeguati a mitigare il rischio di commissione di ogni condotta vietata.
Partendo dall'individuazione delle condotte vietate e delle specifiche situazioni di rischio, viene definito il grado di rischio inerente ovvero il rischio che l'evento possa realizzarsi, a prescindere dai presidi di controllo.
La probabilità di accadimento può essere stimata in improbabile/poco probabile/molto probabile/altamente probabile. Ai fini del calcolo della probabilità di accadimento sono presi in considerazione i seguenti indici:

- frequenza delle situazioni specifiche in cui le condotte potrebbero verificarsi (per esempio situazioni che comportano un contatto fisico ravvicinato);
- storicità: eventi simili già accaduti nel contesto dell'Affiliata (circostanza che aumenta il grado di probabilità) o in altre organizzazioni o riscontrati in letteratura;
- presenza di soggetti già coinvolti in eventi simili.

L'impatto può essere giudicato lieve/medio/grave/gravissimo. Ai fini del calcolo dell'impatto sono presi in considerazione i seguenti indici:

- natura delle possibili conseguenze della condotta;

- numero di persone coinvolte al verificarsi della condotta vietata;
- possibilità di intervento prima dell'accadimento dell'evento;
- minore età, condizioni o menomazioni psico-fisica della vittima;
- prevedibilità delle conseguenze.

**Le fattispecie di abuso e tabella di riferimento**

Il Modello identifica le principali forme di abuso e violenza che possono verificarsi nel contesto sportivo, suddivise in:

**Tipologie di abuso:**

- **Abuso fisico:** aggressioni, maltrattamenti o punizioni corporali nei confronti di atleti.
- **Abuso psicologico:** umiliazioni, minacce o pressioni indebite.
- **Abuso sessuale:** molestie, violenze o contatti inappropriati.
- **Abuso economico:** sfruttamento finanziario dell'atleta o mancata retribuzione.
- **Molestia sessuale,** comportamento non gradito di natura sessuale
- **Negligenza:** mancata tutela della salute e della sicurezza degli atleti.
- **Incuria,** abbandono del minore e mancata cura del minore
- **Abuso di matrice religiosa,** limitare il diritto di professare la propria fede religiosa
- **Bullismo e cyberbullismo,** comportamenti prevaricatori anche a mezzo internet e social network
- **Comportamenti discriminatori,** basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

**Tabella riepilogativa condotte vietate e definizion**i

Pertanto, costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo le condotte declinate e descritte nella seguente tabella:

| **CONDOTTE VIETATE** | **DESCRIZIONE** |
|---|---|
| ABUSO PSICOLOGICO | Qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali |
| ABUSO FISICO | Qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali |
| MOLESTIA SESSUALE | Qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche |

| | |
|---|---|
| | consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante |
| ABUSO SESSUALE | Qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, nel caso il tesserato sia minore anche nel caso quest'ultimo sia consenziente, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati |
| NEGLIGENZA | Il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato |
| INCURIA | L'abbandono del minore, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo |
| ABUSO DI MATRICE RELIGIOSA | L'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume |
| BULLISMO, CYBERBULLISMO | Qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con |

| | |
|---|---|
| | lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima). |
| COMPORTAMENTI DISCRIMINATORI | Qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. |

Questo approccio è coerente anche con la strategia UEFA 2030 sul **Child and Youth Protection**, che considera la protezione di bambini e giovani una parte centrale di un calcio sano, inclusivo e sicuro.

Non sono ammessi, e devono essere segnalati, tutti i comportamenti che possono mettere in difficoltà, paura o disagio un atleta, specialmente se minorenne. A titolo di esempio:

- insulti, minacce, umiliazioni, prese in giro ripetute;
- comportamenti aggressivi, violenti o intimidatori;
- discriminazioni per età, sesso, origine, religione, disabilità, orientamento o altre condizioni personali;
- contatti fisici non appropriati o non giustificati;
- messaggi, immagini o comunicazioni offensive, moleste o inopportune, anche sui social;
- comportamenti che fanno sentire un ragazzo o una ragazza esclusi, ricattati o sotto pressione;
- situazioni poco chiare nei rapporti tra adulti e minori, dentro o fuori dal campo.

Le Linee guida FIGC chiariscono che le condotte vietate possono realizzarsi anche online, tramite messaggi, e-mail, social network e altri strumenti informatici. e una segnalazione
Una segnalazione può essere fatta da:

- atleti e atlete;
- genitori o familiari;
- allenatori, dirigenti, collaboratori, accompagnatori;
- chiunque venga a conoscenza di un fatto o di una situazione che possa creare un rischio per un tesserato.

Segnalare non significa accusare qualcuno in modo automatico. Significa chiedere attenzione, protezione e verifica davanti a un fatto che potrebbe essere serio o che comunque merita approfondimento. La cultura della segnalazione è oggi considerata un elemento essenziale della tutela. È importante segnalare quando si vede, si subisce o si viene a conoscenza di:

- un episodio grave;
- un comportamento ripetuto nel tempo;
- una situazione che crea paura, disagio o imbarazzo;
- un fatto che riguarda un minore e può metterne a rischio il benessere;
- un dubbio serio che richiede attenzione immediata.

Non bisogna aspettare che il problema diventi più grande. La segnalazione tempestiva serve proprio a prevenire danni maggiori e a proteggere subito i ragazzi. Anche la giurisprudenza federale più recente ha valorizzato l'obbligo di comunicazione immediata dei fatti rilevanti alla Commissione federale e ha sanzionato omissioni, ritardi e carenze informative. na segnalazione. Chi vuole fare una segnalazione può utilizzare i canali dedicati del Club indicati sul sito ufficiale del Sorrento Calcio, inviare una segnalazione all'indirizzo di posta elettronica segnalazionisafeguarding@fcsorrento.com, oppure rivolgersi direttamente al Responsabile Safeguarding e/o al Comitato Etico Safeguarding.

### 3.1 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione dell'abuso psicologico

| **Condotta** | |
|---|---|
| Abuso psicologico | |
| **Situazioni specifiche di rischio individuate nella Sorrento Calcio 1945 s.r.l. nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata** | |
| A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva ma anche al di fuori della stessa, in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:<br>• imprecare verso un tesserato, connotandolo come perdente e/o incapace per non aver portato a compimento l'attività di competenza o, nel caso di un atleta, per non avere giocato bene una partita o aver sbagliato un rigore;<br>• umiliare un tesserato o farlo sentire inadeguato;<br>• prendersi gioco di un tesserato o incoraggiare altri tesserati a prendersene gioco;<br>• fare favoritismi tra tesserati appartenenti a un medesimo contesto (ad esempio all'interno della squadra, favorendo alcuni atleti a discapito degli altri);<br>• minacciare o maltrattare verbalmente un tesserato;<br>• ignorare, escludere e/o non lodare sufficientemente un tesserato;<br>• criticare per l'aspetto fisico un tesserato;<br>• umiliare un tesserato a causa delle sue prestazioni;<br>• agire con comportamenti inappropriati e violenti nel contesto associativo, in panchina o sugli spalti (insulti, minacce o aggressioni). | |
| **Grado di probabilità** | **Grado di impatto** |
| ☐ improbabile | ☐ lieve |
| ☐ poco probabile | **x** medio |
| ☐ molto probabile | ☐ grave |
| **x** altamente probabile | ☐ gravissimo |
| **Altre possibili valutazioni** | |
| Si ritiene che le prestazioni sportive possano essere oggetto dei suddetti comportamenti vietati da parte di singoli individui, il cui comportamento è fuori dal diretto controllo della struttura societaria. Lo svolgimento dell'attività di base (scuola calcio) si ritiene aumenti la probabilità di verificarsi di tali condotte, allargando il perimetro di osservazione dei soggetti coinvolti. Tuttavia, la Società applica tutti i necessari presidi al fine di mitigare e ridurre l'eventuale impatto di tali condotte, con adeguate misure di supporto dei soggetti bersagliati ed esplicita condanna delle condotte inappropriate. | |
| **Grado di rischio inerente** | |

□ alto

**x** medio

□ basso

**Norme di condotta**

**Tutti i Tesserati devono:**

- astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

**I dirigenti sportivi e tecnici devono:**

- agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile;
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio;
- garantire la presenza di più collaboratori sportivi (almeno due adulti) nelle attività che coinvolgono minori;
- non avere relazioni con minori che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- ove ne riscontrino la necessità, farsi promotori, presso le competenti strutture della Sorrento Calcio 1945 s.r.l., affinché siano previste le necessarie forme di supporto psicologico a favore dei tesserati, specie se minori;
- in merito all'attività sportiva degli atleti minori, fornire feedback costruttivi, concentrandosi sui progressi e sugli sforzi degli atleti, piuttosto che sul risultato della singola competizione;

- farsi promotori dell'organizzazione di programmi (workshops, seminari, corsi di formazione) volti a ridurre il rischio di abusi psicologici, attraverso il rispetto reciproco, la comunicazione positiva e la gestione delle emozioni.

**Gli atleti devono:**

- rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

**I genitori e i sostenitori devono:**

- tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti siano essi giocatori, giocatrici, tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.;
- non usare o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi, da o verso qualsiasi giocatore, giocatrice, direttore di gara o qualsiasi altro soggetto coinvolto;
- non umiliare o sminuire gli atleti o i loro sforzi in una partita o in una sessione di allenamento e non incolpare uno di loro per non aver ottenuto i risultati auspicati.

**Presidi di controllo adottati dalla Sorrento Calcio 1945 s.r.l.**

- Codice di Condotta Etica;
- Sistema di segnalazioni di abusi, violenze o discriminazioni;
- Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- Attività di monitoraggio del Responsabile Safeguarding;
- Corretta attuazione e previsione di un programma formativo rivolto a tutti i tesserati, differenziato sulle specifiche competenze del singolo tesserato (Dirigenti, allenatori e staff, atleti);
- Diffusione di un programma comunicativo interno efficace e che sia inerente alle tematiche di Safeguarding.

### 3.2 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione dell'abuso fisico

| **Condotta** |
|---|
| Abuso fisico |
| **Situazioni specifiche di rischio individuate nella Sorrento Calcio 1945 s.r.l. nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata** |
| A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva ma anche al di fuori della stessa in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:<br>• colpire un tesserato perché disturba o disattende le indicazioni date (ad esempio colpire un atleta durante la sessione di allenamento perché non ascolta le indicazioni dell'allenatore);<br>• obbligare un tesserato ammalato a svolgere comunque l'attività di competenza;<br>• imporre il gioco aggressivo di squadra e individuale, potenzialmente pericoloso per la salute dei tesserati;<br>• prescrivere / somministrare sostanze dopanti agli atleti. |

| **Grado di probabilità** | **Grado di impatto** |
|---|---|
| **x** improbabile | ☐ lieve |
| ☐ poco probabile | ☐ medio |
| ☐ molto probabile | **x** grave |
| ☐ altamente probabile | ☐ gravissimo |

| **Grado di rischio inerente** |
|---|
| ☐ alto<br>☐ medio<br>**x** basso |

| **Norme di condotta** |
|---|
| **Tutti i Tesserati devono:**<br>• comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto nei confronti degli altri tesserati;<br>• astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;<br>• garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;<br>• impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;<br>• prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;<br>• affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;<br>• collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);<br>• segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio;<br>**I dirigenti sportivi e tecnici devono:**<br>• agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione; |

- astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori
- promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile;
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- garantire la presenza di più collaboratori sportivi (almeno due adulti) nelle attività che coinvolgono minori;
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio;
- non avere relazioni con minori che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- individuare tra di loro la figura più appropriata, in relazione all'età degli atleti, ad intrattenere un dialogo continuo con gli stessi fine di scorgerne segni di malessere.

**Gli atleti devono:**

- rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

**I genitori e i sostenitori devono:**

- tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti siano essi giocatori, giocatrici, tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.;
- non sottoporre nessun atleta ad una punizione che possa essere ricondotta ad un abuso fisico.

**Presidi di controllo adottati dal Sorrento Calcio 1945 s.r.l.**

- Codice di Condotta Etica;
- Sistema di segnalazioni di abusi, violenze o discriminazioni;
- Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- Attività di monitoraggio del Responsabile Safeguarding;
- Corretta attuazione e previsione di un programma formativo rivolto a tutti i tesserati, differenziato sulle specifiche competenze del singolo tesserato (Dirigenti, allenatori e staff, atleti);

- Diffusione di un programma comunicativo interno efficace e che sia inerente alle tematiche di Safeguarding;

### 3.3 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione della molestia sessuale

| **Condotta** | |
|---|---|
| Molestia sessuale | |
| **Situazioni specifiche di rischio individuate nella Sorrento Calcio 1945 s.r.l. nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata** | |
| A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva ma anche al di fuori della stessa in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:<br>• fare commenti espliciti o volgari sul corpo di un tesserato;<br>• fare battute sessuali che mettano a disagio il tesserato;<br>• toccare, abbracciare o baciare un tesserato senza il consenso; | |
| **Grado di probabilità** | **Grado di impatto** |
| ☐ improbabile<br>**x** poco probabile<br>☐ molto probabile<br>☐ altamente probabile | ☐ lieve<br>☐ medio<br>☐ grave<br>**x** gravissimo |
| **Altre possibili valutazioni** | |
| Si ritiene che lo svolgimento di attività di calcio femminile e giovanile possa incrementare il grado di probabilità. | |
| **Grado di rischio inerente** | |
| ☐ alto<br>**x** medio<br>☐ basso | |
| **Norme di condotta** | |
| **Tutti i Tesserati devono:**<br>• comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto nei confronti degli altri tesserati;<br>• astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;<br>• garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;<br>• impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;<br>• impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;<br>• affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;<br>• collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);<br>• segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.<br>**I dirigenti sportivi e tecnici devono:**<br>• agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione; | |

- astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori
- promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
- interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile;
- garantire la presenza di più collaboratori sportivi (almeno due adulti) nelle attività che coinvolgono minori;
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio;
- organizzare eventuali trasferte che richiedono il pernottamento in hotel evitando che dirigenti e allenatori siano nella stessa stanza degli atleti;
- limitare l'accesso alle strutture della Sorrento Calcio 1945 s.r.l. solo al personale autorizzato
- adoperarsi affinchè nelle strutture della Sorrento Calcio 1945 s.r.l. vi siano sempre, durante le attività sportive di atleti minori, almeno due soggetti adulti

**Gli atleti devono:**

- comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile;
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

**I genitori e i sostenitori devono:**

- tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti siano essi giocatori, giocatrici, tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.;

| |
|---|
| • non avere relazioni con minori che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;<br>• rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili (ad esempio non entrare nelle docce e negli spogliatoi), i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori. |
| **Presidi di controllo adottati dal Sorrento Calcio 1945 s.r.l.** |
| • Codice di Condotta Etica;<br>• Sistema di segnalazioni di abusi, violenze o discriminazioni;<br>• Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;<br>• Attività di monitoraggio del Responsabile Safeguarding;<br>• Corretta attuazione e previsione di un programma formativo rivolto a tutti i tesserati, differenziato sulle specifiche competenze del singolo tesserato (Dirigenti, allenatori e staff, atleti);<br>• Diffusione di un programma comunicativo interno efficace e che sia inerente alle tematiche di Safeguarding; |

### 3.4 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione dell'abuso sessuale

| **Condotta** |
|---|
| Abuso sessuale |
| **Situazioni specifiche di rischio individuate nel Sorrento Calcio 1945 s.r.l. nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata** |
| A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva ma anche al di fuori della stessa in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:<br>• fotografare tesserati atleti nudi nell'ambiente dello spogliatoio/sotto la doccia;<br>• fare apprezzamenti fisici inappropriati verso un tesserato;<br>• ricercare e creare un contatto fisico non necessario con un tesserato adducendo al benessere fisico dello stesso;<br>• un tesserato è oggetto di commenti erotici, osceni o di natura sessuale;<br>• intraprendere una relazione sessuale con un tesserato minorenne, o incapace di intendere o incosciente o non completamente cosciente (per uso volontario o involontario di alcool e/o droghe). |

| **Grado di probabilità** | **Grado di impatto** |
|---|---|
| ☐ improbabile | ☐ lieve |
| **x** poco probabile | ☐ medio |
| ☐ molto probabile | **x** grave |
| ☐ altamente probabile | ☐ gravissimo |

| **Altre possibili valutazioni** |
|---|
| Si ritiene che lo svolgimento di attività di calcio giovanile possa incrementare il grado di probabilità. |
| **Grado di rischio inerente** |
| ☐ alto<br>☐ medio<br>**x** basso |
| **Norme di condotta** |
| **Tutti i Tesserati devono:**<br>• comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto nei confronti degli altri tesserati;<br>• astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;<br>• garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;<br>• impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;<br>• impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;<br>• affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;<br>• collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi); |

- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

**I dirigenti sportivi e tecnici devono:**

- agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori
- promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
- interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile;
- garantire la presenza di più collaboratori sportivi (almeno due adulti) nelle attività che coinvolgono minori;
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

**Gli atleti devono:**

- comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- rispettare la privacy dei compagni di squadra negli spogliatoi e nelle aree di cambio;
- riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile;
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

**I genitori e i sostenitori devono:**

- tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti siano essi giocatori, giocatrici, tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.;

- non avere relazioni con minori che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili (ad esempio non entrare nelle docce e negli spogliatoi), i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori.

**Presidi di controllo adottati dalla Sorrento Calcio 1945 s.r.l.**

- Codice di Condotta Etica;
- Sistema di segnalazioni di abusi, violenze o discriminazioni;
- Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- Attività di monitoraggio del Responsabile Safeguarding;
- Corretta attuazione e previsione di un programma formativo rivolto a tutti i tesserati, differenziato sulle specifiche competenze del singolo tesserato (Dirigenti, allenatori e staff, atleti);
- Diffusione di un programma comunicativo interno efficace e che sia inerente alle tematiche di Safeguarding;

### 3.5 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione della negligenza

| **Condotta** | |
|---|---|
| Negligenza | |
| **Situazioni specifiche di rischio individuate nella Sorrento Calcio 1945 s.r.l. nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata** | |
| A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva ma anche al di fuori della stessa in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:<br>• mancata supervisione del tesserato (specie se minorenne), in occasione a titolo esemplificativo di trasferte, viaggi e pernottamenti;<br>• non intervenire in caso di evidenti segnali di disagio e malessere del tesserato (specie se minorenne), quali, a titolo esemplificativo, disturbi nell'alimentazione o cambiamenti comportamentali repentini;<br>• non fornire equipaggiamento/kit adeguato a svolgere l'attività in sicurezza | |
| **Grado di probabilità** | **Grado di impatto** |
| **x** improbabile<br>☐ poco probabile<br>☐ molto probabile<br>☐ altamente probabile | **x** lieve<br>☐ medio<br>☐ grave<br>☐ gravissimo |
| **Grado di rischio inerente** | |
| ☐ alto<br>☐ medio<br>**x** basso | |
| **Norme di condotta** | |
| **Tutti i Tesserati devono:**<br>• garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;<br>• impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;<br>• impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;<br>• instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;<br>• prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;<br>• affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;<br>• collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);<br>• segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.<br>**I dirigenti sportivi e tecnici devono:**<br>• agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione; | |

- contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile;
- impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

**Gli atleti devono:**

- comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- in occasione di trasferte e spostamenti (con particolare riferimento ai minori), gli atleti devono sempre diligentemente attenersi alle istruzioni ed alle regole impartite loro dagli adulti accompagnatori, nonché seguire i consigli dispensati da questi ultimi;
- in caso di pernotto, non deve mai essere prevista la possibilità che a un minore venga assegnata una camera in condivisione con un operatore sportivo (salve particolari e comprovate esigenze e nulla osta da parte di genitori o tutori) a meno che non vi sia un legame di parentela tra il minore e l'adulto.

Dev'essere fornita, in anticipo ed in maniera dettagliata, ai minori di età superiore a 14 anni e comunque ai genitori, tutori o legali rappresentanti, qualsiasi informazione riguardante la struttura individuata e la modalità di composizione delle stanze, nonché la relativa rooming list che potrà subire eventuali variazioni, sempre nel rispetto dei criteri summenzionati e soltanto con il consenso degli organizzatori/responsabili;

- assumere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale di gara, degli impianti sportivi, degli alberghi, autisti, guide, ecc.) un comportamento corretto e rispettoso dell'altrui lavoro, nonché evitare comportamenti chiassosi od esibizionistici;
- evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile;
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

**I genitori e i sostenitori devono:**

- tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti siano essi giocatori, giocatrici, tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.;
- in occasione di trasferte e spostamenti di minori, gli adulti accompagnatori sono responsabili della sicurezza e del benessere degli atleti, in quanto i genitori affidano loro la custodia dei figli, dal momento in cui li accompagnano al punto di incontro concordato per la partenza e fino a quando non fanno rientro a casa.

**Presidi di controllo adottati dalla Sorrento Calcio 1945 s.r.l.**

- Codice di Condotta Etica;
- Sistema di segnalazioni di abusi, violenze o discriminazioni;
- Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- Attività di monitoraggio del Responsabile Safeguarding;
- Corretta attuazione e previsione di un programma formativo rivolto a tutti i tesserati, differenziato sulle specifiche competenze del singolo tesserato (Dirigenti, allenatori e staff, atleti);
- Diffusione di un programma comunicativo interno efficace e che sia inerente alle tematiche di Safeguarding;

### 3.6 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione dell'incuria

| **Condotta** | |
|---|---|
| Incuria | |
| **Situazioni specifiche di rischio individuate nella Sorrento Calcio 1945 s.r.l. nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata** | |
| A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva ma anche al di fuori della stessa in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:<br>• non prestare le corrette e necessarie cure mediche ai tesserati infortunati;<br>• non prestare il necessario supporto psicologico e/o emotivo al tesserato che lo richiede o che mostra segni di debolezza. | |
| **Grado di probabilità** | **Grado di impatto** |
| **x** improbabile<br>☐ poco probabile<br>☐ molto probabile<br>☐ altamente probabile | **x** lieve<br>☐ medio<br>☐ grave<br>☐ gravissimo |
| **Grado di rischio inerente** | |
| ☐ alto<br>☐ medio<br>**x** basso | |
| **Norme di condotta** | |
| **Tutti i Tesserati devono:**<br>• garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;<br>• impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;<br>• impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;<br>• instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati.<br>**I dirigenti sportivi e tecnici devono:**<br>• contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;<br>• astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;<br>• comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;<br>• impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;<br>• segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;<br>• sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati; | |

- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo.

**Gli atleti devono:**

- rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

**I genitori e i sostenitori devono:**

- tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti siano essi giocatori, giocatrici, tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.

**Presidi di controllo adottati dalla Sorrento Calcio 1945 s.r.l.**

- Codice di Condotta Etica;
- Sistema di segnalazioni di abusi, violenze o discriminazioni;
- Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- Attività di monitoraggio del Responsabile Safeguarding;
- Corretta attuazione e previsione di un programma formativo rivolto a tutti i tesserati, differenziato sulle specifiche competenze del singolo tesserato (Dirigenti, allenatori e staff, atleti);
- Diffusione di un programma comunicativo interno efficace e che sia inerente alle tematiche di Safeguarding;

### 3.7 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione dell'abuso di matrice religiosa

| **Condotta** |
|---|
| Abuso di matrice religiosa |
| **Situazioni specifiche di rischio individuate nella Sorrento Calcio 1945 s.r.l. nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata** |
| A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva ma anche al di fuori della stessa in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:<br>• isolare un tesserato a causa della propria fede religiosa o costringere un tesserato ad affrontare pregiudizi per la propria fede;<br>• costringere i tesserati a partecipare a pratiche religiose che non condividono;<br>• promettere ai tesserati successo professionale o altro beneficio in cambio della loro rinuncia a professare/praticare liberamente la propria fede religiosa ovvero della loro adesione ad una specifica fede religiosa; negare a un tesserato il diritto di indossare/esporre simboli rappresentativi della propria fede religiosa (ad es. rosario al collo), purché non si tratti di simboli contrari al buon costume e fatte salve le specifiche regolamentazioni di gara;<br>• impedire a un tesserato di esultare per un successo (ad es. dopo un goal in partita) ringraziando manifestamente il proprio dio;<br>• negare a un tesserato il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa nei momenti liberi/di riposo da allenamenti (ad es. il momento della preghiera prima dei pasti in occasione di ritiri/trasferte);<br>• imporre trattamenti e/o prestazioni sanitarie contrarie alla fede religiosa praticata dal tesserato (ad es. assunzione di alimenti non consentiti). |

| **Grado di probabilità** | **Grado di impatto** |
|---|---|
| **x** improbabile | ☐ lieve |
| ☐ poco probabile | **x** medio |
| ☐ molto probabile | ☐ grave |
| ☐ altamente probabile | ☐ gravissimo |

| **Grado di rischio inerente** |
|---|
| ☐ alto<br>☐ medio<br>**x** basso |

| **Norme di condotta** |
|---|
| **Tutti i Tesserati devono:**<br>• comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto nei confronti degli altri tesserati;<br>• garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;<br>• impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva; |

- prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

**I dirigenti sportivi e tecnici devono:**

- agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- garantire la presenza di più collaboratori sportivi (almeno due adulti) nelle attività che coinvolgono minori;
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

**Gli atleti devono:**

- rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

**I genitori e i sostenitori devono:**

| |
|---|
| • tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti siano essi giocatori, giocatrici, tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.;<br>• non usare o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi, da o verso qualsiasi giocatore, giocatrice, direttore di gara o qualsiasi altro soggetto coinvolto. |
| **Presidi di controllo adottati dalla Sorrento Calcio 1945 s.r.l.** |
| • Codice di Condotta Etica;<br>• Sistema di segnalazioni di abusi, violenze o discriminazioni;<br>• Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;<br>• Attività di monitoraggio del Responsabile Safeguarding;<br>• Corretta attuazione e previsione di un programma formativo rivolto a tutti i tesserati, differenziato sulle specifiche competenze del singolo tesserato (Dirigenti, allenatori e staff, atleti);<br>• Diffusione di un programma comunicativo interno efficace e che sia inerente alle tematiche di Safeguarding; |

### 3.8 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo

| **Condotta** |
|---|
| Bullismo, cyberbullismo |
| **Situazioni specifiche di rischio individuate nella Sorrento Calcio 1945 s.r.l. nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata** |
| A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva ma anche al di fuori della stessa in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:<br>• *denigration*, offendere con soprannomi denigratori, parolacce e/o insulti;<br>• *body-shaming*, ovvero deridere qualcuno per l'aspetto fisico, attraverso insulti, derisioni, giochi di parole, allusioni anche per il tramite di social media;<br>• pubblicare online frasi o immagini che possono nuocere alla salute o allo sviluppo fisico (in caso di minorenni), mentale, psicologico, morale o sociale. Se la pubblicazione online riguarda materiale ritraente la vittima colpita da uno o più aggressori si parla di *happy slapping* o *cyberbashing*;<br>• *cyberstalking*, che rappresenta la versione online del reato di stalking e che mira a molestare, minacciare e perseguitare l'altro, attraverso l'utilizzo di mezzi digitali di comunicazione;<br>• *exclusion*, che consiste nell'allontanamento intenzionale di un tesserato da un gruppo (anche online, ad esempio da una lista di amici, da una chat etc.);<br>• *flaming*, che avviene usualmente in rete e che mira a generare conflitti offendendo in pubblico la vittima con toni violenti e volgari;<br>• *harassment,* riguarda il compimento di moleste effettuate tramite canali di comunicazione con azioni, parole o comportamenti persistenti verso una singola persona, volti a causare disagio emotivo e psichico;<br>• *impersonation,* che riguarda l'assunzione dell'identità in rete di un'altra persona mirata a danneggiare la vittima e la sua reputazione, compiendo azioni lesive a suo nome e sottraendo informazioni riservate al network di amici della stessa;<br>• *outing and trickery,* consiste nella diffusione di informazioni ottenute dalla vittima in contesti intimi e molto personali. Pertanto, il cyberbullo potrebbe diffondere confidenze spontanee o immagini riservate della vittima su chat o sms. Talvolta, capita che il bullo convinca con l'inganno la vittima a condividere informazioni imbarazzanti per poi diffonderle ad altri utenti, oppure che minacci di farlo qualora la vittima non si dimostri pronta ad esaudire le sue richieste;<br>• *revenge porn*, che consiste nella pubblicazione o diffusione di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, senza il consenso della persona ivi rappresentata;<br>• *sexting*, che riguarda l'invio attraverso i mezzi informatici di materiale eroticamente esplicito, come immagini, video, fotografie, testi scritti, audio, in cui vengono esplicitate intenzioni sessuali, senza il consenso della persona ritratta o al fine di recare un danno alla vittima. |

| **Grado di probabilità** | **Grado di impatto** |
|---|---|
| ☐ improbabile | ☐ lieve |
| **x** poco probabile | ☐ medio |
| ☐ molto probabile | **x** grave |
| ☐ altamente probabile | ☐ gravissimo |
| **Grado di rischio inerente** | |

□ alto

**x** medio

□ basso

**Norme di condotta**

**Tutti i Tesserati devono:**

- comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

**I dirigenti sportivi e tecnici devono:**

- agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati;
- coinvolgere i genitori e le famiglie (anche tramite riunioni periodiche) nel processo educativo degli atleti minori, fornendo strumenti e risorse atti a prevenire il cyberbullismo;
- evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;

- interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio;
- sensibilizzare gli atleti, specie se minorenni, al corretto e responsabile utilizzo degli smartphone e dei contenuti multimediali, oltre che dei *social media*.

**Gli atleti devono:**

- rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- prevenire l'utilizzo in modo inappropriato di dispositivi elettronici (in particolare, cellulari) in luoghi particolarmente sensibili quali docce e spogliatoi;
- astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

**I genitori e i sostenitori devono:**

- tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti siano essi giocatori, giocatrici, tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.;
- non usare o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi, da o verso qualsiasi giocatore, giocatrice, direttore di gara o qualsiasi altro soggetto coinvolto;
- non tollerare o incoraggiare alcuna forma di bullismo;
- non umiliare o sminuire gli atleti o i loro sforzi in una partita o in una sessione di allenamento e non incolpare uno di loro per non aver ottenuto i risultati auspicati;
- astenersi dall'utilizzo inappropriato dei social media (ad esempio pubblicando commenti denigratori o offensivi sugli atleti o sulle loro famiglie). In particolare, non acquisire immagini che possano ritrarre e

| |
|---|
| identificare gli atleti, nonché diffondere le stesse ovvero qualsiasi altra informazione inerente gli atleti minori tramite app di messaggistica istantanea (Whatsapp, Telegram e simili), Social media (Facebook, Instagram, Tik tok, e simili) e siti web, anche durante le competizioni, se non in presenza del consenso espressamente prestato (da entrambi i genitori o dal legale rappresentante qualora minore ovvero dal minore di età pari o superiore a 14 anni). |
| **Presidi di controllo adottati dalla Sorrento Calcio 1945 s.r.l.** |
| • Codice di Condotta Etica;<br>• Sistema di segnalazioni di abusi, violenze o discriminazioni;<br>• Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;<br>• Attività di monitoraggio del Responsabile Safeguarding;<br>• Corretta attuazione e previsione di un programma formativo rivolto a tutti i tesserati, differenziato sulle specifiche competenze del singolo tesserato (Dirigenti, allenatori e staff, atleti);<br>• Diffusione di un programma comunicativo interno efficace e che sia inerente alle tematiche di Safeguarding; |

### 3.9 Norme di comportamento e presidi di controllo per la prevenzione di comportamenti discriminatori

| **Condotta** | |
|---|---|
| Comportamenti discriminatori | |
| **Situazioni specifiche di rischio individuate nella Sorrento Calcio 1945 s.r.l. nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata** | |
| A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva ma anche al di fuori della stessa in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:<br>• usare epiteti razzisti contro tesserati di colore o di altre etnie;<br>• negare alle tesserate (atlete e non) pari opportunità o trattamento rispetto ai tesserati, attraverso, ad esempio ma non solo, limitazioni di accesso agli impianti sportivi e preclusione di partecipazione ad attività sportive e/o funzioni della Sorrento Calcio 1945 s.r.l.;<br>• insulti e cori razzisti rivolti a tesserati di fede diversa;<br>• insulti o attacchi contro tesserati sulla base del loro orientamento sessuale. | |
| **Grado di probabilità** | **Grado di impatto** |
| ☐ improbabile<br>**x** poco probabile<br>☐ molto probabile<br>☐ altamente probabile | ☐ lieve<br>☐ medio<br>☐ grave<br>**x** gravissimo |
| **Grado di rischio inerente** | |
| ☐ alto<br>**x** medio<br>☐ basso | |
| **Norme di condotta** | |
| **Tutti i Tesserati devono:**<br>• comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto nei confronti degli altri tesserati;<br>• astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;<br>• garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;<br>• impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;<br>• impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;<br>• prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;<br>• affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;<br>• collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi); | |

- segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

**I dirigenti sportivi e tecnici devono:**

- agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
- interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

**Gli atleti devono:**

- rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- non utilizzare un linguaggio offensivo, razzista, omofobo o discriminatorio, ed in ogni caso lesivo della dignità, dell'onore e della reputazione altrui;
- evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;

- astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

**genitori e i sostenitori devono:**

- tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti siano essi giocatori, giocatrici, tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.;
- non usare o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi, da o verso qualsiasi giocatore, giocatrice, direttore di gara o qualsiasi altro soggetto coinvolto;
- non umiliare o sminuire gli atleti o i loro sforzi in una partita o in una sessione di allenamento e non incolpare uno di loro per non aver ottenuto i risultati auspicati.

**Presidi di controllo adottati dalla Sorrento Calcio 1945 s.r.l.**

- Codice di Condotta Etica;
- Sistema di segnalazioni di abusi, violenze o discriminazioni;
- Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- Attività di monitoraggio del Responsabile Safeguarding;
- Corretta attuazione e previsione di un programma formativo rivolto a tutti i tesserati, differenziato sulle specifiche competenze del singolo tesserato (Dirigenti, allenatori e staff, atleti);
- Diffusione di un programma comunicativo interno efficace e che sia inerente alle tematiche di Safeguarding;

**Obblighi di Pubblicazione**

- Il presente modello e il Codice di Condotta sono pubblicati sul sito ufficiale del club
- Ogni tesserato riceve copia cartacea o digitale all'atto del tesseramento
- Le informative sono esposte presso i locali e/o gli impianti in concessione e/o in gestione del Sorrento calcio inclusi i locali della Club House.
- Affissione di locandine divulgative/informative presso i suddetti luoghi e/o locali riportanti il codice QR Code per effettuare le segnalazioni.
- Al momento del tesseramento informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenza e discriminazioni Safeguarding del Sorrento Calcio fornendo il contatto telefonico e l'indirizzo di posta elettronica.
- Al tesserato viene consegnata adeguata informazione e policy in ordine alla procedura di segnalazione oltre all'indirizzo dedicato. È stata creata una casella di posta elettronica dedicata: *segnalazionisafeguarding@fcsorrento.com*.

Il presente documento è parte integrante del Modello 231 adottato dalla società e si coordina con il Codice Etico e il Codice di Condotta a tutela dei minori.

*Il presente documento è di proprietà e copyright del Sorrento Calcio 1945 e costituisce informazioni confidenziali del Club professionistico Sorrento Calcio. Tutti i diritti sono riservati al Sorrento Calcio 1945. Si precisa che la divulgazione e/o l'uso non autorizzati del presente documento e/o del suo contenuto, in tutto o in parte, sono proibiti. Qualsivoglia cambiamento, modifica, alterazione, in tutto o in parte, è proibita. È vietata la copia, scansione, fotografia, stampa e/o riproduzione, in tutto o in parte, attraverso qualsiasi possibile strumento o dispositivo. Qualsiasi violazione sarà considerata violazione del diritto del Sorrento Calcio 1945 alla riservatezza di questo documento e del suo contenuto.*

**SORRENTO CALCIO 1945 S.R.L.**
*documento firmato digitalmente*

Avv. Giuseppe Cappiello
Legale Rappresentante

Il presente documento è stato aggiornato nel mese di giugno 2026
ed approvato con verbale del 23 giugno 2026.